

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3 ^a e 14 ^a Senato)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	8
GIUSTIZIA (II)	»	11
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	33
FINANZE (VI)	»	49
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	50
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	51
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	52
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	53
AFFARI SOCIALI (XII)	»	62
AGRICOLTURA (XIII)	»	69
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	70

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia-Partito Liberale Italiano: Misto-Noi Sud LA-PLI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	<i>Pag.</i>	71
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	72
<i>INDICE GENERALE</i>	»	74

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	----------

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Giovedì 17 giugno 2010.

Il Comitato, che si è riunito dalle 8.40 alle 9.15, ha proceduto all'audizione del deputato Roberto Cota nell'ambito del supplemento di attività istruttoria in merito alla carica da lui ricoperta di presidente della Giunta regionale del Piemonte ed ha, inoltre, proseguito l'esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sul Consiglio europeo del 17 giugno 2010 (*Svolgimento e conclusione*) 4

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Giovedì 17 giugno 2010. — Presidenza del presidente della III Commissione della Camera dei deputati Stefano STEFANI. — Interviene il ministro degli affari esteri, Franco Frattini.

La seduta comincia alle 8.35.

Sul Consiglio europeo del 17 giugno 2010.
(*Svolgimento e conclusione*).

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che, come a suo tempo convenuto, in questa sede il ministro Frattini replicherà ai quesiti posti durante la seduta del 9 giugno, nel corso della quale le Commissioni Affari esteri di Camera e

Senato hanno svolto l'audizione relativa ai recenti sviluppi della situazione in Medio Oriente.

Il ministro Franco FRATTINI rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Sandro GOZI (PD), Mario BARBI (PD), Roberto ANTONIONE (PdL), il senatore Massimo LIVI BACCI (PD), i deputati Francesco TEMPESTINI (PD), Matteo MECACCI (PD), Nunziante CONSIGLIO (LNP) e il senatore Pietro MARCENARO (PD).

Il ministro Franco FRATTINI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), del Forum Nazionale dei Giovani, del Movimento delle associazioni di volontariato italiano, protezione civile, servizi sociali (Mo.d.a.v.i.), di Alleanza sportiva italiana (ASI), dei Pionieri della Croce Rossa Italiana, dell'Associazione guide e *scouts* cattolici italiani (AGESCI), dell'Associazione ricreativa e culturale italiana (ARCI), nonché del prof. Andrea Pertici, professore associato di istituzioni di diritto pubblico, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 1151 Catanoso e C. 2505 Governo, recanti « Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili » 5

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. C. 1151 Catanoso e C. 2505 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 5

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 giugno 2010.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), del Forum Nazionale dei Giovani, del Movimento delle associazioni di volontariato italiano, protezione civile, servizi sociali (Mo.d.a.v.i.), di Alleanza sportiva italiana (ASI), dei Pionieri della Croce Rossa Italiana, dell'Associazione guide e *scouts* cattolici italiani (AGESCI), dell'Associazione ricreativa e culturale italiana (ARCI), nonché del prof. Andrea Pertici, professore associato di istituzioni di diritto pubblico, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 1151 Catanoso e C. 2505 Governo, recanti « Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 giugno 2010. — Presidenza del presidente della XII Commissione Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della gioventù Giorgia Meloni.

La seduta comincia alle 15.30.

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili.

C. 1151 Catanoso e C. 2505 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 febbraio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che le Commissioni sono riunite per il seguito dell'esame degli abbinati progetti di legge in titolo, in relazione ai quali sono stati testé auditi i rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), del Forum Nazionale dei Giovani, del Movimento delle associazioni di volontariato italiano, protezione civile, servizi sociali (Modavi), di Alleanza sportiva italiana (ASI), dei Pionieri della Croce Rossa Italiana, dell'Associazione guide e *scout* cattolici italiani (AGESCI), dell'Associazione ricreativa e culturale italiana (ARCI), nonché il professor Andrea Pertici, professore associato di istituzioni di diritto pubblico.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore per la I Commissione*, d'intesa con la relatrice per la XII Commissione, deputata De Nichilo Rizzoli, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge del Governo C. 2505.

Sesa AMICI (PD) prende atto del fatto che il provvedimento in esame risulta iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 28 giugno prossimo.

Considerato che la relatrice per la I Commissione ha proposto di procedere nella giornata di oggi all'adozione del testo base, fa presente che il suo gruppo intende accedere a tale proposta, così rinunciando di fatto a svolgere interventi nell'ambito della discussione sulle linee generali, per favorire un *iter* parlamentare che si focalizzi sull'esame delle proposte emendative che saranno presentate al testo.

Le Commissioni deliberano di adottare come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge del Governo C. 2505.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha fissato a lunedì 28 giugno l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea. Propone pertanto di fissare a lunedì prossimo, 21 giugno, il termine per la presentazione di emenda-

menti al testo base, in modo che le Commissioni possano esaminare gli emendamenti nella giornata di martedì 22 giugno, acquisire i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva mercoledì 23 giugno e conferire il mandato alle relatrici giovedì 24 giugno.

Laura MOLTENI (LNP) propone di fissare un termine più ampio per la presentazione di emendamenti.

Roberto ZACCARIA (PD) ritiene che i termini proposti dal presidente siano troppo ristretti. A suo avviso, si dovrebbe riservare all'esame degli emendamenti per lo meno due sedute, lasciando inoltre ai gruppi un maggior tempo per la presentazione degli emendamenti stessi. Propone quindi di fissare a mercoledì il termine per la presentazione di emendamenti.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che, stante l'iscrizione del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 28 giugno e l'esigenza di acquisire i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, non ci sono, allo stato, i margini di tempo per dedicare all'esame degli emendamenti due sedute.

Giuseppe CALDERISI (PdL) segnala alle presidenze l'opportunità di evitare che l'esame in sede referente si concluda senza l'acquisizione di tutti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, compreso quello della Commissione bilancio.

Raffaele VOLPI (LNP), considerato che il provvedimento consta di pochi articoli e non presenta problemi di particolare complessità e che il numero degli emendamenti presentati dai gruppi dovrebbe essere conseguentemente contenuto, suggerisce che si potrebbe fissare il termine per la presentazione degli emendamenti nella tarda mattinata di martedì 22 giugno ed esaminare gli emendamenti nella giornata di martedì, eventualmente anche prevedendo sedute notturne o mattutine. Per

quanto riguarda i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, concorda con il deputato Calderisi che sarebbe preferibile acquisirli tutto prima del conferimento del mandato al relatore e sollecita quindi le presidenze ad organizzare i lavori in modo conseguente.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, preso atto degli orientamenti dei gruppi, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al testo base alle

ore 12 di martedì 22 giugno e di esaminare gli emendamenti martedì stesso al termine delle votazioni dell'Assemblea.

Le Commissioni concordano.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati. Emendamenti C. 3118-A Governo 8

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 64/2010: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. C. 3552 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 8

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 10

AVVERTENZA 10

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 17 giugno 2010.

Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati.

Emendamenti C. 3118-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 9.50 alle 10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 17 giugno 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.45.

DL 64/2010: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.

C. 3552 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, illustra il testo del disegno di legge C. Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali ».

Ricorda che gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge riguardano le fondazioni lirico-sinfoniche e che la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione evidenzia che l'urgenza dell'intervento nasce dalla profonda crisi del settore e tiene conto delle istanze formulate anche dall'Associazione nazionale delle fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS). Esso è fina-

lizzato a razionalizzare le spese degli enti lirici e nel contempo implementare, oltre alla produttività del settore, i livelli di qualità delle produzioni offerte.

Rileva, in particolare, che l'articolo 1 dispone l'intervento di uno o più regolamenti di delegificazione al fine di revisionare l'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico sinfoniche. I regolamenti devono essere emanati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, previo parere della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti. I pareri devono essere espressi entro sessanta giorni, decorsi i quali i regolamenti possono essere emanati.

I criteri per l'adozione dei regolamenti di delegificazione sono indicati nei commi 1 e 1-bis.

L'articolo 2 disciplina il procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico, nelle more della riforma in materia.

L'articolo 3 reca disposizioni sul personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, relative allo svolgimento di attività di lavoro autonomo, alla contrattazione integrativa aziendale ed ai rapporti con la contrattazione collettiva nazionale, alla riduzione del 25 per cento del trattamento economico aggiuntivo riconosciuto dalla contrattazione integrativa, alle limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato, all'applicazione di talune disposizioni di legge, all'età pensionabile.

Si sofferma quindi sull'articolo 4, nel testo modificato dal Senato, che dispone che, dal 2010 il Ministero per i beni e le attività culturali può liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato, applicando i criteri e le modalità previsti dai decreti vigenti.

Al riguardo, rileva che, se i contributi cui la disposizione fa riferimento sono da intendersi quelli riferiti allo spettacolo dal vivo, va tenuta presente la sentenza n. 255 della 2004, nella quale la Corte costituzionale ha rilevato la necessità ineludibile di una riforma profonda della

disciplina del finanziamento allo spettacolo dal vivo, caratterizzata da una procedura accentrata di ripartizione del FUS, per adeguarla alla mutata disciplina costituzionale. La Corte ha sottolineato che «per i profili per i quali occorra necessariamente una considerazione complessiva a livello nazionale dei fenomeni e delle iniziative [...] dovranno essere elaborate procedure che continuino a svilupparsi a livello nazionale, con l'attribuzione sostanziale di poteri deliberativi alle Regioni od eventualmente riservandole allo stesso Stato, seppur attraverso modalità caratterizzate dalla leale collaborazione con le Regioni.

Rileva, quindi, che l'articolo 6, nel testo modificato dal Senato, dispone che il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche di cui all'articolo 103 della legge n. 633 del 1941 comprende anche le opere audiovisive.

L'articolo 7 dispone la costituzione di un nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE), al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge n. 93 del 1992 e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali attuali dell'IMAIE in liquidazione. L'Istituto è un'associazione con personalità giuridica di diritto privato e opera sotto la vigilanza congiunta del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 7-bis, introdotto dal Senato, dichiara festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. I commi 2 e 3 disciplinano il sostegno della Presidenza del Consiglio alle relative iniziative culturali.

In proposito, ritiene opportuno che venga chiarita l'applicabilità della legge n. 260 del 1949, in materia di ricorrenza festive, alla festa nazionale dichiarata dall'articolo 7-bis.

L'articolo 8 dispone le abrogazioni.

In conclusione, rileva come il contenuto della proposta appaia in primo luogo riconducibile alla materia promozione e organizzazione di attività culturali, di

competenza concorrente tra Stato e regioni. Rileva, peraltro, che la Corte costituzionale, con riferimento, in generale, alle disposizioni che intervengono per lo sviluppo della cultura ha ricordato come vi sia una finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni » (sentenze nn. 478/2002 e 307/2004).

Oriano GIOVANELLI (PD) in considerazione della materia oggetto del provvedimento chiede che l'esame in sede consultiva avvenga presso la Commissione nella sua composizione plenaria.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, preso atto della richiesta del collega Giovanelli rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, da convocarsi presso la Commissione nella sua composizione plenaria, tenendo conto dei tempi di esame del provvedimento presso la Commissione di merito e della

relativa iscrizione nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 17 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	11
Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	11
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	30
Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	14
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>) ...	28
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato adottato dalla Commissione</i>)	31
AVVERTENZA	29

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.20.

Sui lavori della Commissione.

Donatella FERRANTI (PD) chiede che la pubblicità della seduta sia assicurata anche mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 10 giugno 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che, come preannunciato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, oggi la Commissione dovrebbe concludere l'esame in sede referente, non essendosi ancora integrate le condizioni per il passaggio in sede legislativa.

Ricorda altresì come oltre i quattro quinti dei membri della Commissione abbiano dato il loro assenso per il trasferimento in sede legislativa su un testo in merito al quale la Commissione bilancio ha posto delle condizioni su disposizioni ritenute da alcuni gruppi essenziali. Inoltre, il Governo non ha ancora risposto alla

richiesta di assenso per il trasferimento in sede legislativa. Per superare il parere espresso dalla Commissione bilancio è stato chiesto alla medesima un riesame del parere stesso. Fa quindi presente come ieri il presidente di tale Commissione le abbia comunicato che è stato chiesto al Governo di presentare entro 15 giorni una relazione tecnica al fine di quantificare le spese e, quindi, di poter meglio valutare la copertura finanziaria del provvedimento.

Quale presidente della Commissione non può non rilevare come, qualora non si realizzassero le condizioni per il trasferimento in sede legislativa e ove l'esame del provvedimento non iniziasse in Assemblea entro il calendario di giugno, verrebbero sostanzialmente meno le possibilità di approvare il provvedimento entro il mese di luglio.

Per tale ragione ritiene necessario, senza pregiudicare l'eventuale possibilità di un trasferimento in sede legislativa, concludere oggi l'esame in sede referente. Qualora poi si registrassero le condizioni per il trasferimento di sede, si potrà procedere in sede legislativa in un secondo momento. Ricordo, infatti, che il trasferimento alla sede legislativa è possibile sia quando il provvedimento è in stato di relazione per l'Assemblea (ovvero quando l'esame si è concluso in Commissione ma non è stato ancora avviato dall'Assemblea) sia quando l'esame è già iniziato in Assemblea (in tal caso occorrerebbe un rinvio dell'esame in Commissione da parte dell'Assemblea).

Per quanto attiene al contenuto del testo sul quale conferire il mandato al relatore a riferire in Assemblea, sarebbe opportuno, anche per superare la richiesta di riesame di parere formulata la scorsa settimana alla Commissione bilancio, accogliere tutte le condizioni apposte in questo parere, riservandoci di introdurre nel corso dell'esame in Assemblea ovvero in Commissione, qualora fosse possibile il trasferimento in sede legislativa, disposizioni di medesimo tenore degli articoli 2-*quater*, 2-*quinquies* e 2-*sexies*, ma con copertura finanziaria adeguata.

Fa presente inoltre che l'opportunità di recepire queste condizioni già in Commissione è dettata dalla circostanza che le stesse, in Assemblea, si trasformerebbero in emendamenti destinati ad essere approvati in quanto motivati dalla carenza di copertura finanziaria del testo.

Donatella FERRANTI (PD), a nome del proprio gruppo, rappresenta la necessità di concludere rapidamente l'esame del provvedimento che, dopo una prima fase di dibattito costruttivo, si è arenata sul parere della Commissione bilancio, che ha posto delle condizioni soppresive di disposizioni che erano state indicate come essenziali ai fini dell'assenso del gruppo del PD al trasferimento di sede.

Ricorda quindi di avere proposto che si richiedesse alla Commissione bilancio il riesame del parere sulla base delle seguenti argomentazioni. Quanto alla condizione soppresiva dell'articolo 2-*quater*, osserva come una relazione tecnica avrebbe potuto fornire la quantificazione e i dati di valutazione necessari per esprimere un parere favorevole. Quanto alla condizione soppresiva dell'articolo 2-*sexies*, esprime forti perplessità circa il fatto che le deroghe previste per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e del Ministero della giustizia siano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, considerato che alle norme oggetto di modifica non erano connessi effetti di risparmio, ribadisce l'opportunità che il Governo confermi che, anche in sede di determinazione delle previsioni tendenziali, non siano stati calcolati risparmi per effetto della riduzione degli assetti amministrativi degli uffici in questione.

Sottolinea come il provvedimento in esame non sia in grado di risolvere, da solo, il problema del sovraffollamento carcerario, ma solo di alleviarlo. Auspica comunque che la Commissione bilancio possa esprimere nel prosieguo dell'esame un parere maggiormente meditato.

Condivide, comunque, il percorso indicato dal Presidente e quindi che si concluda oggi l'esame in sede referente, su un

testo conforme al parere della Commissione bilancio, con riserva di introdurre nel corso dell'esame in Assemblea ovvero in Commissione, qualora fosse possibile il trasferimento in sede legislativa, disposizioni di medesimo tenore degli articoli 2-*quater*, 2-*quinquies* e 2-*sexies*, ma con copertura finanziaria adeguata. A tale proposito, fa presente sin d'ora che il gruppo del PD è disponibile a dare l'assenso al trasferimento in sede legislativa anche sul testo che sarà reso conforme al parere della Commissione bilancio.

Rita BERNARDINI (PD) ricorda come, dopo le mozioni sulle carceri di gennaio, prontamente, su iniziativa del Ministro Alfano, il Governo abbia varato il disegno di legge C. 3291 al fine di dare un'adeguata risposta al problema del sovraffollamento delle carceri in vista dell'estate. Si sofferma quindi sull'estrema gravità della questione delle carceri, dove continuano a susseguirsi morti ed episodi di malasanità. Nel corso dell'esame in Commissione, in una sorta di clima da « unità nazionale », il provvedimento è stato sostanzialmente privato delle disposizioni che ne garantivano l'efficacia e ciò che ne resta è applicabile a pochi casi. Ciò nonostante ribadisce la necessità di adoperarsi in ogni caso per arrivare il più in fretta possibile all'approvazione, anche se non crede che sia ancora possibile varare la legge per l'estate. Auspica che sia possibile incrementare il numero degli agenti di polizia penitenziaria e degli educatori, dal momento che la carenza di organico nelle carceri crea situazioni di estrema drammaticità. Ricorda, infatti, che solo nel mese di maggio si sono suicidati quattro agenti della polizia penitenziaria. Chiede, infine, al Governo di chiarire dove siano le risorse per l'assunzione di nuovi agenti di polizia penitenziaria.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, condivide l'ipotesi di organizzazione dei lavori indicata dal presidente Bongiorno. Nel replicare all'onorevole Ferranti, ricorda come il blocco del *turn over* non consenta comunque di bandire nuovo con-

corsi, se non in deroga alla normativa vigente. Nel replicare all'onorevole Bernardini, non può che ribadire che è ferma intenzione del Ministro Alfano di assumere i nuovi agenti di polizia penitenziaria con gli stanziamenti previsti in finanziaria.

Manlio CONTENTO (PdL), a nome del proprio gruppo, aderisce al percorso indicato dal Presidente per la prosecuzione dell'esame del provvedimento. Si tratta, infatti, di un percorso corretto, che postula un'assunzione di responsabilità politica da parte di tutti i gruppi.

Con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Ferranti in ordine alla copertura finanziaria delle norme che la Commissione bilancio chiede di sopprimere, sottolinea come la valutazione circa la sussistenza o meno di effetti finanziari non sia agevole e ipotizza che si potrebbe eventualmente trovare una soluzione al di fuori del provvedimento in esame e, segnatamente, nell'ambito della manovra finanziaria attualmente all'esame del Senato.

Antonio DI PIETRO (IdV) ricorda come sin dall'inizio il proprio gruppo sia stato contrario al trasferimento dell'esame alla sede legislativa e sottolinea come, per attendere che si integrassero tutti i presupposti per il trasferimento di sede, si sia determinato un forte rallentamento dell'esame del provvedimento, che comunque dovrà essere discusso in Assemblea. Ritiene che il percorso indicato dal Presidente sia l'unico oggi percorribile.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di non condividere assolutamente i rilievi di alcuni colleghi secondo i quali l'esame in Commissione sembrerebbe essere stato controproducente, se non addirittura dannoso, rallentando l'*iter* di esame e privando di efficacia il provvedimento. Ricorda come, al contrario, la principale preoccupazione che ha animato il dibattito in Commissione sia stata quella di mettere il provvedimento al riparo da censure di incostituzionalità ed operare un bilanciamento di interessi che tenesse conto anche

delle vittime dei reati e della sicurezza dei cittadini. Ricorda, inoltre, come solo le disposizioni introdotte in via emendativa, delle quali la Commissione bilancio chiede la soppressione, sarebbero in grado di rendere efficace il provvedimento. Esprime apprezzamento per l'ipotesi prospettata dall'onorevole Contente, di trovare la necessaria copertura nell'ambito della manovra, auspicando peraltro che il quella sede il Governo non si limiti, ancora una volta, a fare mere promesse che sa di non poter mantenere.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) sottolinea come il provvedimento avesse raggiunto una sua completezza proprio con le disposizioni delle quali la Commissione bilancio chiede la soppressione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, precisa come, nell'ipotesi di lavoro da lei prospettata, la questione prospettata dall'onorevole Follegot potrebbe essere superata accogliendo le condizioni apposte nel parere della Commissione bilancio, con riserva di introdurre nel corso dell'esame in Assemblea ovvero in Commissione, qualora fosse possibile il trasferimento in sede legislativa, disposizioni analoghe a quelle sopresse, ma dotate di un'adeguata copertura finanziaria.

Roberto RAO (UdC) sottolinea come la Commissione abbia tentato di concludere in tempi rapidi l'esame del provvedimento, in considerazione della terribile situazione delle carceri, finché la Commissione bilancio non ha espresso il suo parere, che ha rimesso in discussione alcuni essenziali punti di convergenza raggiunti. Osserva come, d'altra parte, senza adeguate risorse, il problema in questione non possa essere risolto, e ciò indipendentemente dalla sede nella quale si svolge l'esame del provvedimento. Ribadisce quindi come, in ogni caso, il provvedimento in esame costituisca un mero palliativo in attesa di un Piano carceri promesso ad ancora non attuato.

Ritiene quindi che l'esame del provvedimento debba proseguire secondo il percorso indicato dal presidente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rileva come dal dibattito sia emersa una sostanziale convergenza sull'opportunità di adeguare il testo al parere della Commissione e concludere l'esame in sede referente.

Presenta quindi, in sostituzione del relatore, gli emendamenti volti a recepire le condizioni della Commissione bilancio (*vedi allegato 1*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.500, 2-ter.500, 2-quater.500 e 2-sexies.500 del relatore (*vedi allegato 1*).

La Commissione delibera quindi di conferire al relatore, onorevole Alfonso Papa, il mandato di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge C. 3291-*bis*, come modificato dagli emendamenti approvati. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, preliminarmente avverte che la sua relazione si concentrerà sulle parti del disegno di legge trasmesso dal Senato che sono oggetto di esame da parte della Camera, trattandosi di un disegno di legge che viene esaminato in seconda lettura. Nella relazione evidenzierà anche alcune questioni già emerse in dottrina oltre che nel dibattito politico, affinché la Commissione possa concentrarsi su di esse anche

in vista di una eventuale modifica del testo. Come farà presente nel corso della relazione, quando affronterà specifiche modifiche apportate dal Senato, alcune di queste suscitano delle perplessità che lei sottoporrà sia alla Commissione che al Governo anche in vista di una eventuale modifica del testo, qualora si rilevasse l'opportunità di ulteriori miglioramenti rispetto a quelli già apportati dal Senato. Si riserva, inoltre, di effettuare altri interventi sul merito nel corso dell'esame del provvedimento anche alla luce delle audizioni che si intenderanno svolgere.

Per quanto attiene alla questione più generale dell'esigenza di modificare la disciplina vigente delle intercettazioni, richiamando la sua esperienza professionale, dichiara di condividerla pienamente, osservando come sempre più spesso si assista ad una utilizzazione eccessiva di questo strumento, che costituisce un mezzo indispensabile di indagine. Dall'applicazione concreta delle disposizioni processuali in materia di intercettazioni si evince chiaramente come in molti casi si sia fatto ricorso alle intercettazioni nonostante le indagini potessero essere condotte con altri strumenti. Ritiene che la normativa in materia di intercettazioni debba ispirarsi alla *ratio* secondo la quale le intercettazioni devono rappresentare una *extrema ratio*. Sottolinea come l'esigenza di porre delle limitazioni alla utilizzabilità delle intercettazioni non debba in alcun modo tradursi in una legislazione che finisca per bloccarle o sostanzialmente neutralizzarle quale strumento d'indagine. Osserva inoltre come l'abuso delle intercettazioni e della loro pubblicazione abbia provocato in non pochi casi dei danni irreparabili per la vita delle persone coinvolte nonché per le loro famiglie. Ciò è avvenuto anche a danno di persone estranee alle indagini e per fatti privi di rilevanza processuale. Come sono tutti d'accordo, occorre trovare un punto di equilibrio tra la tutela della riservatezza delle persone e l'interesse pubblico allo svolgimento delle indagini. Compito del legislatore è trovare questo punto di equilibrio.

In merito al testo in esame ritiene che il disegno di legge originario sia stato migliorato nel corso dell'esame parlamentare e che possa essere ulteriormente migliorato qualora si ritenessero fondate alcune delle perplessità che lei ancora nutre sul testo trasmesso dal Senato e che sottoporrà alla Commissione.

Passa pertanto all'esame delle parti del disegno di legge modificate dal Senato rispetto al testo approvato dalla Camera.

Il comma 2, modificato dal Senato, modifica l'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale relativo ai casi in cui il pubblico ministero viene sostituito senza il suo consenso. L'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale disciplina i casi di sostituzione del pubblico ministero, prevedendo che il capo dell'ufficio cui il pubblico ministero appartiene provvede alla sostituzione del magistrato nei casi di grave impedimento personale, di rilevanti esigenze di servizio e per motivi di opportunità legati alla posizione personale del magistrato nei casi previsti dal sopra descritto articolo 36, comma 1, lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*), del codice di procedura penale. In tutti gli altri casi è necessario il consenso del pubblico ministero per la sua sostituzione. La disposizione, alla lettera *a*), introduce i seguenti due nuovi casi di sostituzione obbligatoria del pubblico ministero: il pubblico ministero ha rilasciato pubblicamente dichiarazioni relative al procedimento affidatogli (è infatti richiamata la sopra descritta lettera *h-bis*) dell'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale); il pubblico ministero risulta iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale per il reato di illecita rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale di cui è titolare (reato previsto dall'articolo 379-*bis* del codice penale modificato dal successivo comma 27). In tal caso deve essere sentito il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, con la finalità, esplicitata nel corso dell'esame al Senato, di valutare la effettiva sussistenza di ragioni oggettive per provvedere alla sostituzione. A tale proposito

ricorda che la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, esaminata la disposizione sotto il profilo del principio del giudice naturale previsto dall'articolo 25 della Costituzione, aveva invitato la Commissione giustizia a valutare l'opportunità di subordinare l'ipotesi di sostituzione del magistrato disposta dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del disegno di legge ad una valutazione in merito alla rilevanza, serietà e gravità dei fatti.

La lettera c) aggiunta nel corso dell'esame al Senato, inserisce nell'articolo 53 del codice di procedura penale il comma 2-bis, in base al quale in ogni caso di iscrizione di magistrati nel registro delle notizie di reato per il reato di illecita rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale, il procuratore della Repubblica informa immediatamente il capo dell'ufficio presso cui il magistrato indagato presta servizio, ovvero il procuratore generale nell'ipotesi che indagati risultino il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario.

Passa pertanto ad illustrare le disposizioni relative ai divieti di pubblicazione contenute nei commi da 4 a 8 del testo, volti a modificare gli articoli 114 e 115 del codice penale. Osserva come, nonostante le polemiche sorte nel corso dell'esame presso il Senato, il testo della Camera, in relazione ai predetti divieti, non abbia subito sostanziali modifiche, per cui continua a prevedersi la possibilità di pubblicare per riassunto gli atti processuali, salvo che si tratti di intercettazioni, nel qual caso la pubblicazione è possibile solo dopo la conclusione delle indagini preliminari. Rileva che attualmente è vigente la prassi di pubblicare intercettazioni sin dalla prima fase delle indagini, pubblicando in tal modo quelle che sono disposte contro la persona intercettata, senza garantire una completa informazione come invece avverrebbe qualora venisse dato conto anche di quelle che vengono poi fatte trascrivere dal difensore in difesa del proprio assistito.

Osserva pertanto che in materia di pubblicazione rispetto al testo approvato dalla Camera, è stata modificata esclusi-

vamente la parte relativa al divieto di pubblicazione e diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati (nuovo comma 6-ter). La modifica è legata a ragioni di coordinamento con il nuovo testo dell'articolo 147 disp. att..

Si sofferma quindi sul comma 10 che, attraverso la sostituzione integrale dell'articolo 266 del codice di procedura penale, interviene sui presupposti di ammissibilità delle intercettazioni.

Il testo approvato dalla Camera non modificava l'attuale catalogo di reati per i quali sono consentite le intercettazioni; il testo del Senato aggiunge invece alla lista dei reati intercettabili il reato di atti persecutori (*stalking*), contemplato dall'articolo 612-bis del codice penale.

Il testo approvato dal Senato conferma, senza modifiche, l'estensione del regime previsto per l'ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche anche all'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni (i cosiddetti tabulati telefonici) e all'« intercettazione di immagini » mediante riprese televisive. Esso interviene invece con modifiche in materia di intercettazioni ambientali, ovvero di intercettazione di comunicazioni tra presenti. Nella sua formulazione attuale, l'articolo 266, comma 2, del codice di procedura penale prevede che le intercettazioni ambientali siano consentite in tutti i casi in cui sono consentite quella telefoniche, prevedendo tuttavia che qualora l'intercettazione debba essere effettuata presso l'abitazione di una persona o altro luogo di privata dimora (articolo 614 del codice penale), essa è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

Segnala che il comma 27, lettera b) del disegno di legge, modifica l'articolo 614 del codice penale, sostituendo, con portata estensiva, il riferimento ai « luoghi di privata dimora » con quello ai « luoghi privati ».

Il primo periodo del comma 2, sul quale non è intervenuto il Senato, rispetto al testo vigente elimina il riferimento ai

luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale; da ciò deriva l'ammissibilità delle intercettazioni ambientali, a prescindere dal luogo in cui sono effettuate, solo nel caso in cui vi sia fondato motivo di ritenere che in tale luogo si stia svolgendo l'attività criminosa (ed esclusivamente con riferimento ai reati per i quali sono consentite le intercettazioni telefoniche). Rispetto a tale limitazione di ordine generale, il Senato ha introdotto un'eccezione applicabile soltanto alle operazioni da eseguire in luoghi diversi da quelli di cui all'articolo 614 del codice penale (ovvero, in base al testo modificato di tale disposizione, abitazione o altri luoghi privati), nei casi in cui l'intercettazione possa consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede ovvero dall'intercettazione possano emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1. In tali ipotesi, anche a prescindere dalla sussistenza di un fondato motivo per ritenere che in tale luogo si stia svolgendo l'attività criminosa, il pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile, ricorrendone i presupposti, dispone le operazioni per non oltre tre giorni, secondo le modalità indicate nell'articolo 267, comma 3 *bis* (introdotto dal successivo comma 11, lett. *d*).

Passa quindi ad esaminare il comma 11, modificato dal Senato, che modifica l'articolo 267 del codice di procedura penale, in materia di presupposti e forme del provvedimento.

Per quanto riguarda le forme del provvedimento che autorizza le intercettazioni, rispetto al testo approvato dalla Camera, il Senato conferma, in relazione alla richiesta del pubblico ministero, la necessità dell'assenso scritto del Procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati. Il Senato esplicita che tale assenso costituisce contenuto della richiesta del pubblico ministero e rappresenta condizione di ammissibilità della richiesta. È confermata la competenza del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide

in composizione collegiale, nonché la sua natura di decreto motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. Con riferimento al contenuto del decreto, il testo del Senato prevede che il tribunale dia conto, con autonomia valutazione, dei presupposti per l'autorizzazione delle intercettazioni, che devono essere espressamente e analiticamente indicati.

In relazione a tale ultimo profilo, rileva come il testo Camera prevedesse invece l'indicazione espressa ed analitica degli elementi su cui si fondavano le inderogabili esigenze per cui si procede e precisasse, oltre che la necessità di un'autonomia valutazione del giudice, che tali elementi non dovessero essere limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento.

Per quanto riguarda i presupposti, il Senato ha modificato la disciplina introdotta dalla Camera, opportunamente sostituendo il requisito della sussistenza di « evidenti indizi di colpevolezza ». Il riferimento a questi indizi è stato sostituito con quello ai « gravi indizi di reato », come previsto dalla legislazione vigente. Rispetto al testo vigente, tuttavia, in base al modificato comma 1-*bis* dell'articolo 267 del codice di procedura penale, il testo del Senato prevede che nella valutazione dei gravi indizi di reato si applichino, oltre che le disposizioni di cui all'articolo 203 del codice di procedura penale, anche quelle di cui agli articoli 192, commi 3 e 4, e 195, comma 7.

Il testo approvato dalla Camera conteneva una speciale disciplina applicabile ai procedimenti contro ignoti introdotta proprio in ragione del presupposto della colpevolezza, che, come si è detto, il Senato ha fatto venir meno sostituendolo con quello relativo ai gravi indizi di reato. Il procedimento contro ignoti prevedeva la richiesta della persona offesa per l'autorizzazione a disporre le intercettazioni sulle utenze o nei luoghi nella disponibilità della stessa, « al solo fine di identificare l'autore del reato »; consentiva l'acquisizione dei tabulati telefonici, al solo fine di

identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso.

Rispetto al testo approvato dalla Camera, il testo del Senato sopprime la disciplina speciale applicabile ai procedimenti contro ignoti e conferma il presupposto, previsto anche dalle norme vigenti, secondo cui le operazioni devono essere assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini. Esprime delle perplessità, sulle quali invita la Commissione a riflettere, in merito alla scelta di sopprimere la disciplina applicabile ai procedimenti contro ignoti. Tali perplessità sono giustificate dalla scelta di sottoporre la valutazione dei gravi indizi di reato ai criteri previsti dagli articoli 192 e 195 del codice di procedura penale.

Inoltre, il Senato ha introdotto anche delle disposizioni relative alla disponibilità delle utenze (rispetto alle quali possono essere autorizzate le intercettazioni di comunicazioni o acquisiti i tabulati) e dei luoghi (nei quali possono essere autorizzate le intercettazioni di immagini mediante riprese visive), che costituiscono pertanto ulteriori presupposti per le intercettazioni.

Con riferimento alle intercettazioni di comunicazioni, il Senato prevede che le utenze siano intestate o effettivamente e attualmente in uso: a soggetti indagati; a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano direttamente attinenti ai medesimi fatti.

Rispetto all'acquisizione dei tabulati, precisa che l'intestazione o l'effettivo uso delle utenze può anche non essere attuale.

Nei casi di intercettazioni di immagini mediante riprese visive, richiede l'appartenenza o l'effettivo e attuale uso dei luoghi: a soggetti indagati; a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultino a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistano concreti elementi per ritenere che le relative condotte siano direttamente attinenti ai medesimi fatti.

Con riferimento, infine, alla disciplina dei casi d'urgenza, il testo del Senato si limita a modificare i termini per la comunicazione dal pubblico ministero al tribunale del decreto che dispone le operazioni (da 24 ore a tre giorni) e dei termini entro cui il tribunale deve convalidare il decreto (da 48 ore a tre giorni).

Si sofferma quindi sulla durata delle operazioni di intercettazione. In base al testo vigente dell'articolo 267, comma 3, la durata delle operazioni di intercettazione non può superare i 15 giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di 15 giorni, qualora ne permangano i presupposti. Il codice non prevede quindi un termine di durata massima delle intercettazioni, che possono essere teoricamente disposte durante tutto il periodo di durata delle indagini preliminari.

Il testo approvato dalla Camera introduceva invece un limite massimo di durata, fissato in un periodo di 30 giorni (anche non continuativo), e prevedeva la possibilità di due successive proroghe, ciascuna per un periodo fino a 15 giorni, anche non continuativi. La prima proroga è concessa dal tribunale su richiesta motivata del pubblico ministero, mentre la seconda è concessa nel caso in cui siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga. La durata massima delle operazioni non poteva quindi superare i 60 giorni.

Rispetto a tale disciplina, il testo del Senato prevede la possibilità di un'ulteriore proroga – anch'essa fino a quindici giorni, anche non continuativi – quando, sulla base di specifici atti di indagine, emerge l'esigenza di impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero che siano commessi altri reati. Il termine massimo di durata delle operazioni di intercettazione risulta quindi di 75 giorni. Il testo Senato prevede inoltre che il pubblico ministero, scaduto tale termine massimo, possa disporre le operazioni per non oltre tre giorni, con decreto eventualmente reiterabile ricorrendone i presupposti.

Tale proroga è limitata al caso in cui dalle indagini emerga che le operazioni di cui all'articolo 266 possono consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede o che da esse possono emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266.

Per quanto riguarda la procedura, la disposizione prevede la trasmissione, anche per via telematica, degli atti rilevanti al tribunale ai fini della convalida e rinvia alle modalità previste dal comma 2 per il caso di urgenza.

Il richiamato comma 2, nel testo modificato, prevede che nei casi di urgenza il pubblico ministero possa disporre le operazioni di intercettazione con decreto motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile; tale decreto va comunicato immediatamente e comunque non oltre tre giorni al tribunale. Il tribunale, entro tre giorni dalla richiesta, decide sulla convalida con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. In mancanza di convalida le intercettazioni non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati.

Segnala che, in base al comma 19 (introdotto dal Senato), che modifica il comma 3 dell'articolo 295 del codice di procedura penale, il limite di durata massima delle intercettazioni non si applica alle operazioni di ricerca del latitante.

In merito alla nuova disciplina della durata delle operazioni di intercettazione, che prevede la possibilità di ulteriori proroghe reiterabili per la durata ciascuna di tre giorni, invita la Commissione a riflettere sulla circostanza che la competenza per l'autorizzazione della proroga stessa spetta al tribunale in composizione collegiale, secondo una scelta di fondo fatta a favore di un organo collegiale rispetto ad un organo monocratico, ritenendo che il primo garantisca un maggiore propensione alla valutazione delle richieste del pubblico ministero. Questa scelta potrebbe, per ragioni meramente organizzative, non essere funzionale ad una disciplina delle

proroghe secondo la quale queste avrebbero una durata limitata a soli tre giorni, in quanto comporta la possibilità di riunire a scadenze eccessivamente ravvicinate il tribunale in composizione collegiale. Invita, quindi, a riflettere sull'opportunità di individuare un termine maggiore di proroga rispetto a quello dei tre giorni. In caso negativo, si dovrà comunque trovare una soluzione adeguata per la questione delle reiterabilità della proroga.

Si sofferma quindi sulla disciplina speciale recata dal nuovo comma 3-ter dell'articolo 267 del codice di procedura penale in relazione ai reati di grave allarme sociale di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, rilevando che questa non è stata modificata dal Senato, salvo che per l'esplicitazione della sua applicabilità alle operazioni di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale, che comprendono, oltre che le intercettazioni, anche l'acquisizione dei tabulati telefonici e l'acquisizione di immagini mediante riprese visive.

Osserva quindi che il Senato ha parzialmente modificato la nuova disciplina dell'esecuzione delle operazioni di intercettazione contenuta nell'articolo 268 del codice di procedura penale.

Le modifiche attengono, in particolare: al comma 4: viene precisato che spetta al pubblico ministero il deposito in segreteria dei verbali e delle registrazioni e viene aumentato da 5 a 15 giorni il periodo minimo nel quale i verbali e le registrazioni devono restare depositati in segreteria; al nuovo comma 6-bis: il testo del Senato limita l'operatività del divieto di stralcio prima del deposito di cui al comma 4 alle registrazioni e ai verbali attinenti al procedimento; al nuovo comma 7-bis: viene ulteriormente limitato l'ambito di applicazione del divieto di trascrizione da esso contemplato, richiedendosi che le parti di conversazioni di cui è vietata la trascrizione riguardino « esclusivamente » fatti, circostanze e persone estranei alle indagini.

Rileva che il comma 14, modificato dal Senato, modifica l'articolo 270 del codice

di procedura penale, in materia di utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti.

Rispetto al testo approvato dalla Camera, il testo Senato estende l'ambito delle eccezioni al divieto di utilizzare i risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte.

Il vigente comma 1 dell'articolo 270 del codice di procedura penale vieta l'utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state disposte, salvo che dette intercettazioni risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

Il testo approvato dalla Camera circoscriveva la deroga a tale principio ai casi in cui l'utilizzazione delle intercettazioni disposte in procedimenti diversi risultasse indispensabile per l'accertamento dei delitti di grave allarme sociale di cui agli artt. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, e a condizione che esse non fossero state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte.

Il testo del Senato aggiunge il riferimento all'accertamento dei seguenti delitti: alcuni delitti contro la personalità internazionale dello Stato e in particolare: Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato (articolo 241 del codice penale); Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato (articolo 256 del codice penale); Spionaggio politico o militare (articolo 257 del codice penale); scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-*ter*); devastazione e saccheggio (articolo 419); commercio di materiale pornografico, realizzato utilizzando minori di 18 anni (articolo 600-*ter*, secondo comma); turismo sessuale (articolo 600-*quinquies*).

Sul divieto di utilizzazione delle intercettazioni, osserva che i commi 15 e 16 modificano l'articolo 271 del codice di procedura penale (modificando il comma 1 e aggiungendo il comma 1-*bis*), relativo al divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni eseguite fuori dei casi con-

sentiti dalla legge o qualora non siano state osservate specifiche disposizioni. Le modifiche apportate dal Senato al comma 1 sono di mero coordinamento con la soppressione delle novelle all'articolo 270-*bis* (relativo alle comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza), introdotte dalla Camera.

Segnala che nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso il comma 14 del testo approvato dalla Camera, che recava la sostituzione integrale dell'articolo 270-*bis* in materia di comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza. La modifica interveniva sul procedimento applicabile nel caso di acquisizione tramite intercettazioni di comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o ai servizi di informazione per la sicurezza (AISE e AISI) (al fine in particolare dell'accertamento se taluna di queste informazioni fosse coperta dal segreto di Stato) e disciplinava l'ipotesi in cui le operazioni di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale dovessero essere disposte su utenze riconducibili ai medesimi.

Si sofferma su ulteriori modifiche al codice di procedura penale.

Il comma 9, introdotto dal Senato, modifica l'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, estendendo la disciplina prevista per gli atti relativi ad intercettazioni illegali e per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni anche ai documenti, supporti ed atti relativi alle riprese e registrazioni fraudolente di cui all'articolo 616-*bis* del codice penale (introdotto dal successivo comma 27, lett. *c*), salvi i casi in cui la punibilità è esclusa ai sensi del secondo comma del medesimo articolo.

Il comma 18, parzialmente modificato dal Senato, modifica il comma 3 dell'articolo 293 del codice di procedura penale (relativo agli adempimenti esecutivi delle misure cautelari), introducendo un periodo aggiuntivo che attribuisce ai difen-

sori la facoltà di prendere visione del contenuto integrale dell'intercettazione richiamata per l'applicazione delle misure cautelari. La modifica si limita a sopprimere il riferimento al fatto che il richiamo dell'intercettazione nell'ambito dell'ordinanza che dispone la misura cautelare sia « per contenuto » (che peraltro già è previsto dal testo modificato dell'articolo 292 del codice di procedura penale).

Il comma 22, parzialmente modificato dal Senato, introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 329-*bis*, relativo all'obbligo del segreto per le intercettazioni. Il comma 1 dell'articolo aggiuntivo, non modificato dal Senato, prevede che siano sempre coperti da segreto i verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269 del codice di procedura penale, che non siano stati acquisiti al procedimento. Il comma 2, modificato dal Senato prevede l'operatività del segreto anche per i documenti che contengono dati inerenti a intercettazioni illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, se non acquisiti al procedimento. Inoltre, si limita il segreto sino alla chiusura delle indagini preliminari per i medesimi documenti, qualora essi siano stati acquisiti al procedimento; rispetto al testo della Camera, il Senato ha eliminato la precisazione dell'acquisizione al procedimento come corpo del reato.

Altre modifiche attengono alle norme di attuazione del codice di procedura penale.

Il comma 24 modifica l'articolo 89 disp. att. del codice di procedura penale, in materia di verbale e nastri registrati delle intercettazioni. Rispetto al testo approvato dalla Camera è stato soppresso il comma 2-*ter*, introdotto dalla Camera, in conseguenza della soppressione, nel testo del Senato, delle modifiche all'articolo 270-*bis* del codice di procedura penale in materia di comunicazioni di appartenenti al Di-

partimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza.

Il comma 26, modificato dal Senato, modifica il comma 2 dell'articolo 147 disp. att. del codice di procedura penale, in materia di riprese audiovisive dei dibattimenti. Il testo approvato dalla Camera eliminava la facoltà del giudice, prevista dalla disposizione vigente, di autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento anche senza il consenso delle parti, in presenza di un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento. Il Senato ha ripristinato tale previsione, rimettendo tuttavia la competenza ad autorizzare la ripresa al Presidente della Corte d'appello.

Prima di passare alle modifiche al codice penale, invita la Commissione a riflettere su alcune delle perplessità da lei già evidenziate, soffermandosi sulle questioni relative al termine di durata delle intercettazioni anche con particolare riferimento ai cosiddetti « reati spia » di reati associativi. In merito ai « reati spia », invita altresì la Commissione a riflettere, più in generale, se sia opportuno prevedere delle modifiche al testo trasmesso dal Senato. Vi è il rischio che il cosiddetto doppio binario, secondo il quale si prevedono presupposti meno rigorosi per i reati di più grave allarme sociale, potrebbe essere vanificato qualora vi fossero eccessivi limiti per le intercettazioni dei « reati spia » di questi reati di più grave allarme sociale. Rileva che, considerati i limiti propri di una seconda lettura, si potrebbero percorrere due vie alternative al fine di rendere meno differente la disciplina dei « reati spia » rispetto a quella dei reati più gravi che questi dovrebbero far emergere: si potrebbe intervenire sulla disciplina dei presupposti dei « reati spia », dettata genericamente per tutti i reati dall'articolo 267, comma 1, ovvero sulla disciplina della proroga della durata delle operazioni di intercettazione dettata dall'articolo 267, comma 3, sempre in riferimento a tutti i reati intercettabili. Invita

inoltre la Commissione a valutare anche la congruità della disciplina delle intercettazioni ambientali anche alla luce delle modifiche apportate dal Senato, al fine di verificarne l'efficacia di tale strumento ai fini delle indagini.

Passa pertanto alle modifiche al codice penale.

Osserva che il comma 27, alla lettera *a*), modificata dal Senato, sostituisce l'articolo 379-*bis* del codice penale, in tema di rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale. Le modifiche apportate dal Senato consistono, oltre che nella garanzia dell'applicazione di eventuali più gravi fattispecie di reato, nell'aumento da cinque a sei anni del massimo della reclusione per la rivelazione illecita di segreti inerenti ad un procedimento penale da parte di chi ne sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio.

La lett. *c*), introdotta dal Senato, inserisce nel codice penale il nuovo reato di riprese e registrazioni fraudolente (articolo 616-*bis*), punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La nuova fattispecie di reato, punibile a querela della persona offesa, consiste nella condotta di chi fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a cui partecipa, o comunque effettuate in sua presenza e ne fa uso senza il consenso degli interessati (primo comma).

Segnala che il parere reso dalla Commissione affari costituzionali del Senato nella seduta del 28 aprile, conteneva un'osservazione nella quale si segnalava l'opportunità di verificare la congruità e la ragionevolezza della sanzione prevista.

La disposizione prevede i seguenti casi di esclusione della punibilità: uso delle riprese o registrazioni nell'ambito di un procedimento innanzi all'autorità amministrativa ovvero giudiziaria ordinaria o amministrativa o nell'ambito di un procedimento volto alla definizione di una controversia; effettuazione delle riprese o registrazioni nell'ambito delle attività di difesa della sicurezza dello Stato; effettua-

zione delle riprese o registrazioni ai fini della attività di cronaca da giornalisti appartenenti all'ordine professionale.

La lettera *e*), parzialmente modificata dal Senato, inserisce nel codice penale il nuovo articolo 617-*septies*, rubricato «Accesso abusivo ad atti del procedimento penale». La norma sanziona con la reclusione da 1 a 3 anni chiunque illecitamente prende cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto. Il Senato ha aggiunto l'aggravante del fatto commesso dal pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio, al quale si applica la reclusione da due a sei anni.

Passa pertanto ad esaminare le disposizioni relative alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, che sono diventate oggetto di dibattito in relazione alla responsabilità degli editori. Prima di illustrare le modifiche apportate dal Senato, invita la Commissione a fare una riflessione sulla compatibilità tra questo tipo di responsabilità e la libertà di informazione. A tale proposito, ricorda che la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti si incentra sulla realizzazione di modelli di controllo che devono essere realizzati dagli enti stessi al fine di ridurre il rischio della commissione di determinati reati, quale ad esempio la corruzione, da parte di soggetti incardinati nella organizzazione dell'ente medesimo. Esprime forte perplessità in merito alla possibilità di prevedere dei modelli del genere nell'ambito di società che amministrano organi di informazione, trattandosi di modelli che sarebbero finalizzati al controllo dei dipendenti affinché non siano commessi reati inerenti al divieto di pubblicazione di atti giudiziari. Un controllo del genere verrebbe di fatto esercitato dall'editore nei confronti, ad esempio, del direttore del giornale secondo delle modalità che finirebbero verosimilmente per ledere la libertà di informazione. Invita la Commissione a riflettere su questo punto.

Si sofferma quindi sulle modifiche apportate dal Senato. Il comma 28, modificato dal Senato, estende l'applicazione della disciplina della responsabilità ammi-

nistrativa delle persone giuridiche (contenuta nel decreto legislativo n. 231 del 2001) ad illeciti penali connessi a violazioni di disposizioni contenute nel disegno di legge in esame.

Il testo della Camera inseriva nel decreto legislativo l'articolo 25-*novies*, rubricato « Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale », in forza del quale laddove fosse accertata l'arbitraria pubblicazione di atti di un procedimento penale, il giudice doveva applicare all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 300 quote.

Le modifiche apportate dal Senato, da un lato, mirano a porre rimedio ad un errore di numerazione degli articoli già contenuto nel testo vigente del decreto legislativo n. 231 del 2001, che reca due articoli 25-*novies*, l'uno rubricato delitti in materia di violazione del diritto d'autore, l'altro induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Il testo trasmesso, senza incidere sul relativo contenuto, rinumerava come articolo 25-*decies* l'attuale articolo 25-*novies* (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).

L'articolo 25-*undecies* corrisponde con sostanziali modifiche al testo introdotto dalla Camera dell'articolo 25-*novies* (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). A parte la sostituzione della rubrica, che diventa Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, il testo del Senato: estende la responsabilità dell'ente alla commissione del reato di cui all'articolo 617, quarto comma, del codice penale (pubblicazione di intercettazioni di cui è stata ordinata la distruzione o riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l'espunzione), prevedendo l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 100 a 300 quote; riduce la sanzione pecuniaria (da 100 a 200 quote in luogo della sanzione da 250 a 300 quote, prevista dal testo Camera) applicabile all'ente nel caso del reato di

cui all'articolo 684 del codice penale (arbitraria pubblicazione di atti di un procedimento penale).

In relazione alle modifiche alla legge sulla stampa, osserva che il comma 29, parzialmente modificato dal Senato, modifica l'articolo 8 della legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47) in tema di diritto di rettifica.

La modifica del Senato è limitata alla precisazione che, in materia di diritto di rettifica, il riferimento alla pubblicazione sui siti informatici comprende anche i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica. La modifica è stata motivata con la circostanza che il riferimento ad un termine generico come « siti informatici », sembrava porre l'obbligo di rettifica a carico, piuttosto che degli autori dei contenuti diffamatori, dei gestori di piattaforme che ospitano contenuti realizzati da terzi.

Passa quindi ad illustrare le modifiche alle legge n. 140 del 2003, recante Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato.

Il comma 31 introduce nell'articolo 4: il comma 4-*bis*, che estende la necessità dell'autorizzazione della Camera di appartenenza (prevista per l'esecuzione delle intercettazioni o l'acquisizione di tabulati di comunicazioni nei confronti di un parlamentare) anche al caso in cui tali operazioni debbono essere eseguite nei confronti di soggetti diversi dai parlamentari se, da qualsiasi atto d'indagine, emerge che tali operazioni sono finalizzate ad accedere, anche indirettamente, alla sfera di comunicazione del parlamentare; il comma 4-*ter*, che prevede l'inserimento e la conservazione dei verbali e dei supporti di tali intercettazioni in apposita sezione dell'archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero di cui all'articolo 269 del codice di procedura penale (nel testo modificato dall'articolo 1, comma 13, del disegno di legge).

Rispetto a queste modifiche, ricorda il parere reso il 28 aprile del 2010 dalla 1a Commissione del Senato, contenente

un'osservazione con la quale « per quanto attiene l'autorizzazione a procedere con riguardo a intercettazioni indirette o casuali, si invita a valutare la coerenza delle disposizioni ivi previste con il quadro legislativo di riferimento, anche in considerazione di recenti pronunce della Corte costituzionale in materia ». In proposito ricorda che, come chiarito dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 390 del 2007 e n. 113 del 2010, la disciplina dell'autorizzazione preventiva, delineata dall'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 in attuazione dell'articolo 68, terzo comma, Cost. « deve trovare applicazione « tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione »: dunque, non soltanto quando siano sottoposti ad intercettazione utenze o luoghi appartenenti al soggetto politico o nella sua disponibilità (intercettazioni « dirette »), ma anche quando lo siano utenze o luoghi di soggetti diversi, che possono tuttavia « presumersi frequentati dal parlamentare » (intercettazioni « indirette »). In altre parole, ciò che conta « non è la titolarità o la disponibilità dell'utenza captata, ma la direzione dell'atto di indagine »: « se quest'ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi ». La disciplina dell'autorizzazione successiva, prevista dall'impugnato articolo 6, si riferisce, per converso, unicamente alle intercettazioni « casuali » (o « fortuite »): rispetto alle quali, cioè — « proprio per il carattere impreveduto dell'interlocazione del parlamentare » — « l'autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del placet della Camera di appartenenza » ».

Il comma 32 inserisce nell'articolo 6 il comma 6-*bis* applicabile ai verbali e ai supporti delle registrazioni di intercettazioni di conversazioni disposte nel corso di procedimenti penali riguardanti terzi, ma alle quali abbiano preso parte parlamentari, nonché ai tabulati acquisiti nel corso

dei medesimi procedimenti. Tali documenti e supporti devono immediatamente essere trasmessi al procuratore della Repubblica, che ne dispone l'inserimento in apposita sezione dell'archivio riservato di cui all'articolo 269 del codice di procedura penale. Dell'esistenza di tale materiale, se non già distrutto per la sua irrilevanza, è data riservata comunicazione al parlamentare al termine delle indagini preliminari.

Sulle spese per le intercettazioni telefoniche e ambientali, osserva che durante l'esame al Senato è stato aggiunto un comma 34 che, a fini di contenimento della spesa per intercettazioni, ha stabilito che, con decreto dei Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e innovazione, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, siano stabilite le tariffe per la fornitura dei servizi d'intercettazione da parte delle società telefoniche.

In relazione alle modifiche al decreto legislativo n. 109 del 2006, relativo agli illeciti disciplinari dei magistrati, osserva che il comma 38, introdotto dal Senato, modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 109 del 2006, prevedendo come nuova tipologia di illecito disciplinare compiuto dal magistrato nell'esercizio delle funzioni « l'inserimento nella motivazione di un provvedimento giudiziario di circostanze relative a fatti personali di terzi estranei, che non rilevano a fini processuali ».

Passa infine al regime transitorio, la cui disciplina è stata sostanzialmente modificata dall'altro ramo del Parlamento.

Il testo approvato dalla Camera esplicitamente escludeva l'applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

Il regime transitorio contenuto nel testo approvato dal Senato prevede al comma 39, rispetto ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge, la regola dell'inapplicabilità delle nuove disposizioni alle operazioni di intercettazione per le quali è già stato emesso il provvedimento di autorizzazione o di proroga. Il secondo periodo della medesima disposizione pone un'eccezione rispetto a

tale regola: fatta salva la validità delle operazioni precedentemente disposte, le stesse non possono ulteriormente proseguire, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un tempo superiore alla durata massima stabilita nell'articolo 267 del codice di procedura penale (ovvero, nel testo modificato, 75 giorni con possibilità di successive proroghe per periodi non superiori a tre giorni, ai sensi dell'articolo 267, comma 3-*bis*).

Il comma 40 prevede l'applicazione anche ai procedimenti pendenti della nuova disciplina in materia di: divieto di pubblicazione di atti di indagine (articolo 114 del codice di procedura penale; non è richiamata, invece, la modifica all'articolo 115, in materia di illecito disciplinare conseguente alla violazione del divieto di pubblicazione); divieto di trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze e persone estranee alle indagini ed espunzione dalla trascrizione dei nomi o dei riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini (articolo 268, comma 7-*bis*); atti coperti dal segreto e obblighi di segreto per le intercettazioni (artt. 329 e 329-*bis*); informazioni sull'azione penale nel caso in cui essa sia esercitata nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico o nei confronti di un ecclesiastico (articolo 129 disp. att. del codice di procedura penale); riprese audiovisive dei dibattimenti (articolo 147 disp. att. del codice di procedura penale).

Salvo quanto previsto dai commi 39 e 40, per le disposizioni di natura processuale opera la regola generale del *tempus regit actum*, in applicazione del principio più generale della irretroattività della legge fissato dall'articolo 11 preleggi; da tale regola deriva l'applicazione della legge vigente al momento del compimento dell'atto processuale.

Con specifico riferimento alle norme processuali, la giurisprudenza ha chiarito che attraverso un'espressa disposizione transitoria, è possibile derogare al principio *tempus regit actum*.

In base, infine, al comma 41, le disposizioni di cui all'articolo 267, comma 1, del

codice di procedura penale, nella parte relativa all'attribuzione della competenza ad autorizzare le operazioni di intercettazione al tribunale del capoluogo del distretto e alla composizione collegiale dello stesso, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni precedentemente vigenti.

È stata, infine riprodotta senza modifiche, al comma 42, la previsione contenuta nel testo della Camera secondo la quale le nuove disposizioni in tema di svolgimento delle operazioni di intercettazione attraverso impianti installati presso ogni distretto di corte d'appello (comma 3 dell'articolo 268) trovano applicazione decorsi tre mesi dalla pubblicazione del decreto con il quale il Ministro della giustizia dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica.

Conclude rimettendo alla Commissione ed al Governo tutte le valutazioni da lei fatte, a titolo personale, sul provvedimento in esame, ricordando che comunque si tratta di un testo che costituisce il risultato di continui miglioramenti da parte prima della Camera e poi del Senato. Sottolinea di dividerne pienamente l'impostazione di base pur esprimendo delle perplessità su alcune delle soluzioni adottate dal Senato, messe in evidenza nella sua relazione. Auspica, quindi, che su queste si possa sviluppare un approfondito dibattito in Commissione, anche in vista di eventuali modifiche al testo.

Antonio DI PIETRO (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede quali siano i tempi previsti per l'approvazione del provvedimento. Chiede altresì al presidente se, nella sua qualità di relatore e in considerazione del tenore della sua relazione, vi sia la volontà della maggioranza di intervenire per modificare il provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, fa presente che la Conferenza dei presidenti dei gruppi non ha ancora inserito il provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Quando ciò avverrà

i lavori della Commissione, come da Regolamento, saranno organizzati in modo tale da rispettare la scadenza prevista.

Con riferimento alla relazione appena svolta, precisa di avere espresso delle perplessità e delle riflessioni personali, che non è detto che siano condivise. Qualora non fossero condivise non vi sarebbe la possibilità di modificare il testo.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di interpretare le parole del relatore come un auspicio in ordine alla sussistenza di margini per modificare il testo.

Enrico COSTA (Pdl), intervenendo sulla questione di effettuare delle audizioni posta dalla opposizione nella riunione ultima dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, fa presente come l'elenco dei soggetti auditi dalla Camera e poi dal Senato sia di una completezza senza precedenti. In sostanza, il Parlamento ha già acquisito da soggetti esterni tutti gli elementi necessari per procedere alla votazione finale del provvedimento. Ritiene quindi che eventuali nuove richieste di audizione debbano essere sorrette da motivazioni specifiche, chiare e puntuali, dovendo altrimenti considerarsi meramente dilatorie.

Con riferimento all'ipotesi di apportare modifiche al testo, prende atto dell'auspicio del relatore e lo considera come un fatto meramente personale.

Donatella FERRANTI (PD) prende atto della relazione e degli spunti in essa contenuti, a dimostrazione di come il testo sia stato modificato dal Senato su punti fondamentali ed in modo sostanziale. Ritiene che questo dato smentisca anche le affermazioni dell'onorevole Costa in ordine al carattere asseritamente dilatorio delle richieste di audizione. Appare infatti del tutto evidente la necessità di disporre delle audizioni, anche per verificare l'impatto di norme, talvolta frettolosamente approvate dal Senato durante le sedute notturne, che tuttavia hanno stravolto l'impianto del provvedimento. Le richieste di audizione, che si riserva di precisare

nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, saranno mirate, di alto profilo e volte ad acquisire elementi di valutazione sulle tematiche ampie e di grande impatto che sono connesse alle modifiche apportate dal Senato.

Federico PALOMBA (IdV), preliminarmente sottolinea l'onestà intellettuale dimostrata dal presidente – onestà peraltro sempre manifestata finora in ogni occasione – con la quale ha svolto la relazione, ponendo una serie di questioni che la Commissione dovrà affrontare attraverso un approfondito e serio dibattito, che presuppone lo svolgimento di una serie di audizioni sentendo in prima battuta i rappresentanti delle diverse associazioni della stampa per poi proseguire sentendo tutti gli operatori confronti dei quali troverà applicazione la nuova normativa sulle intercettazioni. Ritiene che il Senato abbia marginalmente solo in alcuni punti migliorato il testo della Camera, peggiorandolo in tutti gli altri. Si trattava di un testo non condivisibile che a seguito del passaggio al Senato lo è diventato ancora meno.

Roberto RAO (UdC) dichiara di condividere pienamente l'approccio con il quale il presidente ha affrontato l'esame del testo trasmesso dal Senato svolgendo una relazione nella quale ha evidenziato alcune questioni che meritano una approfondita riflessione da parte della Commissione. A tale proposito, invita tutti i gruppi a rispettare il ruolo istituzionale svolto dal presidente senza strumentalizzarne gli interventi. Per quanto attiene al testo approvato dal Senato, ritiene che questo sia migliore rispetto a quello della Camera, benché non riesca a trovare quell'equilibrio tra le esigenze delle indagini e la tutela della riservatezza dei cittadini al quale la disciplina delle intercettazioni deve tendere. Ritiene quindi necessario svolgere delle audizioni per approfondire tutte le questioni che il testo approvato dal Senato non è riuscito a risolvere.

Esprime meraviglia per il disinteresse che i deputati della Commissione appar-

tenenti al gruppo PdL, salvo gli onorevoli Costa, Contente e Angela Napoli, hanno manifestato per la relazione del presidente non partecipando alla seduta. Auspica che tale disinteresse non derivi dalla consapevolezza di una sorta di blindatura del testo da parte della maggioranza.

Jean Leonard TOUADI (PD) esprime apprezzamento per la relazione del presidente sia sotto il profilo tecnico giuridico che sotto quello politico, auspicando che vi siano delle possibilità per migliorare il testo trasmesso dal Senato, nonostante che da notizie di stampa sembri esservi una blindatura del testo. Per tale ragione, accoglie con soddisfazione le aperture che il *leader* della Lega, Umberto Bossi, sembrerebbe aver manifestato proprio in vista di eventuali modifiche al testo. Invita pertanto la maggioranza a tenere un atteggiamento di confronto con l'opposizione, salvaguardando così le prerogative del Parlamento.

Cinzia CAPANO (PD) esprime profondo disagio per il tenore dell'intervento del rappresentante del gruppo del PdL, onorevole Enrico Costa, che ha sostanzialmente stigmatizzato la relazione del presidente, onorevole Giulia Buongiorno. Esprime disappunto per il disinteresse che la maggioranza dimostra non partecipando alla seduta nella quale si prevedeva la relazione sul testo trasmesso dal Senato, nonostante questo abbia profondamente modificato il testo approvato dalla Camera e sia già oggetto di forti critiche anche a livello internazionale.

Anna ROSSOMANDO (PD) in primo luogo, ringrazia il presidente per l'approfondita relazione svolta, che ha toccato tutti i punti chiave del testo approvato dal Senato. Sottolinea l'esigenza di svolgere approfondite audizioni, evidenziando come sia del tutto irrilevante la circostanza che già in prima lettura si siano svolte delle audizioni e che altre audizioni siano state svolte anche dal Senato. Osserva che tutte queste audizioni hanno avuto ad oggetto un testo diverso rispetto

a quello attualmente all'esame della Commissione giustizia. Per queste ragioni, ritiene che siano del tutto pretestuose le argomentazioni dell'onorevole Costa circa l'esigenza di un esame veloce per il solo fatto che si tratta di un esame in seconda lettura. Ritiene che anche in questa circostanza i colleghi della maggioranza non abbiano perso occasione per rinunciare alle loro prerogative di membri del Parlamento, abdicando a favore del Governo.

Donatella FERRANTI (PD) interviene nuovamente per sottolineare come nella richiesta di audizioni non vi sia alcun intento dilatorio, ricordando come peraltro il provvedimento non sia stato ancora inserito nel calendario dell'Assemblea. Si tratta unicamente di consentire alla Camera dei deputati di esercitare le proprie prerogative costituzionali in merito ad un testo formulato dal Senato, sia pure modificando un testo già approvato dalla Camera. Rileva inoltre come a livello internazionale tale testo sia stato già fortemente criticato, per quanto i deputati di maggioranza non se ne interessino in alcun modo.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) preliminarmente dichiara di condividere l'impostazione del testo in esame, essendo volto a porre delle limitazioni ad un uso strumentale delle intercettazioni da parte della magistratura. Osserva come in altri Paesi, come ad esempio quelli anglosassoni, vi siano molto meno intercettazioni rispetto all'Italia e senza che queste siano poi pubblicate indiscriminatamente. Per quanto attiene al testo trasmesso dal Senato, esprime alcune perplessità di ordine pratico sul termine di tre giorni che viene fissato per poter prorogare, anche in maniera reiterata, il periodo di effettuazione delle intercettazioni. Ritiene quindi che delle audizioni possano essere svolte al fine di trovare delle soluzioni alle questioni ancora rimaste aperte nonostante le modifiche apportate dal Senato al testo approvato dalla Camera.

Laura GARAVINI (PD) esprime solidarietà politica e umana al presidente Bon-

giorno che con la sua relazione ha assunto una posizione importante, sconfessata tuttavia dall'onorevole Costa e dalla mancata partecipazione dei colleghi del PdL alla presente seduta. Concorda con l'onorevole Paolini circa l'utilità delle audizioni e precisa che il gruppo del PD non è contrario al provvedimento nel suo complesso, ma ritiene che si debba definire una disciplina che affronti i problemi che caratterizzano specificamente l'Italia, anche sotto il profilo della forte presenza della criminalità organizzata. Occorre infatti considerare che l'eccessivo numero e forse anche i fenomeni di abuso delle intercettazioni sono in parte legati alle anomalie del nostro Paese ed al carattere pervasivo della criminalità organizzata. Sottolinea infine come il testo preveda dei procedimenti estremamente farraginosi e come ciò possa incidere negativamente sui costi connessi alle intercettazioni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 15 giugno 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che la relatrice, onorevole Samperi, ha presentato una nuova proposta di testo unificato (*vedi allegato 2*) a seguito del dibattito svoltosi nella precedente seduta sulla proposta di testo da lei già presentata.

Avverte altresì che sostituirà in questa seduta la relatrice, impossibilitata a prendervi parte per ragioni di salute, la quale le ha comunicato che la nuova proposta di testo unificato tiene conto del rilievo espresso nella precedente seduta dall'ono-

revole Lussana, che ha fatto riferimento al testo approvato dalla Commissione giustizia nella scorsa legislatura, in relazione al quale si era riusciti a raggiungere l'unanimità in Commissione.

La differenza più importante rispetto alla proposta di testo presentata ieri è data dalla soppressione dell'articolo 6, avente ad oggetto modifiche al testo unico in materia di immigrazione.

Per quanto attiene alla questione di condizionare la concessione della detenzione domiciliare speciale alla valutazione del magistrato che la detenuta madre non commetta ulteriori delitti (valutazione prevista dalla legge vigente, ma non più prevista dalla proposta di testo unificato), fa presente che in realtà anche il testo approvato nella scorsa legislatura all'unanimità dalla Commissione giustizia prevedeva espressamente che al comma 1 dell'articolo 47-*quinquies* dell'ordinamento penitenziario venissero soppresse le parole «se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti». In sostanza su tale questione non vi è una differenza tra il testo della scorsa legislatura e quello proposto dalla relatrice.

Considerato che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 28 giugno, sia pure a condizione che la Commissione ne abbia conclusi l'esame, e che si tratta di un provvedimento in quota opposizione, ribadisce quanto più volte da lei rappresentato quale Presidente della Commissione circa l'opportunità di rispettare tale calendarizzazione. Ciò non significa che il testo unificato da adottare debba necessariamente essere il migliore possibile per disciplinare i rapporti tra detenute madri e figli minori, in quanto vi è sempre la fase emendativa sia in Commissione che poi in Assemblea. Chiedere un rinvio dell'esame del provvedimento significherebbe molto probabilmente rinunciare alla possibilità di approvare, almeno presso questo ramo del Parlamento il testo prima dell'estate.

Si potrebbe pertanto oggi adottare il testo base e fissare per martedì alle ore

9.30 il termine per la presentazione degli emendamenti che sarebbero esaminati nella seduta di martedì stesso dalle ore 13.30. Considerati i tempi ristretti si potrebbero sempre svolgere martedì dalle ore 11 alcune delle audizioni, le quali servirebbero comunque per il proseguo dell'esame considerato nel suo complesso. Naturalmente qualora dalle audizioni emergessero delle particolari esigenze emendative queste potrebbero essere fatte proprie oltre che dal relatore e dal Governo, per i quali non sussiste un termine per la presentazione degli emendamenti, anche da altri deputati in deroga del termine fissato alle ore 9.30.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e propone di adottare quale testo base il testo unificato predisposto dal relatore.

La Commissione adotta quale testo base il testo unificato predisposto dal relatore (*vedi allegato 2*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 9.30 di martedì 22 giugno 2010. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

C. 1090 Vietti.

Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati.

C. 1956 Brigandì.

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.

Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura.

C. 3143 Rao.

Accesso dell'adottato alle informazioni sulla propria origine e sull'identità dei genitori biologici.

C. 2919 Paniz, C. 1899 Zinzi e C. 3030 Bossa.

Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili.

C. 2661 Antonio Pepe.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo.**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 1.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei limiti del livello di risorse ordinario presso ciascuna regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base degli accrediti già in essere con il Servizio sanitario nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. 500. Il Relatore.

ART. 2-ter.

Al comma 1, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis) all'articolo 2, comma 221, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, siano soppresse le seguenti parole: « 212 ».

2-ter. 500. Il Relatore.

ART. 2-quater.

Sopprimerlo.

2-quater. 500. Il Relatore.

ART. 2-sexies.

Sopprimerlo.

2-sexies. 500. Il Relatore.

ALLEGATO 2

**Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.**

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Misure cautelare).

1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, la custodia cautelare è disposta presso una casa famiglia protetta, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in ordine a delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, o a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo 416-*bis*, nel quale caso la custodia cautelare è disposta in carcere. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età superiore a tre anni e inferiore a dieci anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, la custodia cautelare, laddove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, è disposta presso una casa-famiglia protetta. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni ».

2. All'articolo 285, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: « isti-

tuto di custodia » sono inserite le seguenti: « o, nei casi previsti dalla legge, presso una casa-famiglia protetta ».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle misure di custodia cautelare già disposte prima della data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

(Visite al minore infermo).

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

« In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute di figlio minore, anche con essa non convivente, la detenuta o l'imputata ovvero il padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, è autorizzata, con provvedimento urgente, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo per il tempo stabilito dall'autorità giudiziaria. In caso di ricovero ospedaliero, la durata della visita può essere prorogata, tenuto conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.

In ipotesi di necessità e urgenza, il provvedimento di cui al comma 1 può essere disposto dall'autorità locale di pubblica sicurezza competente per il controllo della detenzione ovvero dalla direzione della casa-famiglia protetta, che ne informa la prefettura-ufficio territoriale del Governo e il tribunale di sorveglianza e

dispone le opportune verifiche; successivamente il provvedimento è sottoposto alla convalida del magistrato competente.

La detenuta o l'imputata, madre di un bambino di età inferiore ad anni dieci, anche con lei non convivente è autorizzata, con provvedimento da rilasciarsi dal giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti la data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche ».

ART. 3.

(Detenzione domiciliare speciale).

1. Il comma 1 dell'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti:

« 1. Le condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 11-*bis*, devono espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli.

1-*bis*. Le madri di cui al comma 1, in caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, possono espiarla in case di accoglienza allo scopo predisposte dagli enti locali ».

ART. 4.

(Detenzione in case-famiglia protette).

1. Dopo l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 11-*bis*. — *(Detenzione in case-famiglia protette)*. — 1. La madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie, deve espiare la propria pena in una casa-famiglia protetta quando sia stata condannata per uno dei reati previsti dall'articolo 4-*bis* ».

ART. 5.

(Case-famiglia protette).

1. All'articolo 59 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il numero 2) è inserito il seguente: « 2-*bis*) case-famiglia protette ».

2. Dopo l'articolo 61 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« ART. 61-*bis*. — *(Case-famiglia protette)*.

— 1. Le case-famiglia protette devono essere realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che, nella dotazione delle misure di sicurezza da adottare, tengano conto in via preminente delle esigenze psico-fisiche dei minori.

2. Il personale di servizio impiegato nelle case-famiglia protette è composto per almeno il 65 per cento da persone con formazione di educatore esperto in pedagogia o in psicologia.

3. L'attività svolta presso le case-famiglia protette è coordinata da figure direttoriali individuate tra persone esperte in pedagogia e in psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza.

4. La sicurezza nelle case-famiglia protette è garantita dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, in coordinamento con la magistratura di sorveglianza e con il direttore, e si avvale degli strumenti che siano ritenuti più idonei in considerazione della presenza di soggetti minori, ivi incluse apparecchiature di videosorveglianza e telesorveglianza ».

3. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'interno, può individuare strutture, tra quelle rette da enti locali, associazioni, fondazioni o cooperative, che siano idonee a espletare le funzioni di casa-famiglia protetta e stipulare con tali strutture apposite convenzioni.

4. Il decreto di cui al comma 2 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Jean-Paul Fitoussi sui criteri di misurazione della crescita economica	34
--	----

AUDIZIONI:

Audizione del direttore generale dell'Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato, Roberto Ferranti, nell'ambito dell'esame della proposta di modifica del regolamento CE n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2010)53) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	34
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03066 Vannucci: Attuazione degli interventi previsti dal Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione con la Libia e delle misure in favore dei cittadini italiani espulsi da tale Paese nel 1970	34
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	44
5-03065 Marinello e Gioacchino Alfano: Oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89	35
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	45
5-03064 Cambursano e Zazzera: Iniziative in favore delle regioni del sud Italia	35
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	48

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Nuovo testo C. 44 e abb.-B, approvate, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	36
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Ulteriore nuovo testo C. 2424 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. C. 3241 (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43
<i>ERRATA CORRIGE</i>	43

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 giugno 2010.

Audizione del professor Jean-Paul Fitoussi sui criteri di misurazione della crescita economica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 10.05.

AUDIZIONI

Giovedì 17 giugno 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO.

La seduta comincia alle 14.

Audizione del direttore generale dell'Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato, Roberto Ferranti, nell'ambito dell'esame della proposta di modifica del regolamento CE n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2010)53).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Roberto FERRANTI, *Direttore generale dell'Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, nonché i deputati Massimo VANNUCCI (PD) e Amedeo CICCANTI (UdC), ai quali replicano Ro-

berto FERRANTI, *direttore generale dell'Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato*, e Federico NUSPERLI, *dirigente della Ragioneria generale dello Stato*.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 17 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 15.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03066 Vannucci: Attuazione degli interventi previsti dal Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione con la Libia e delle misure in favore dei cittadini italiani espulsi da tale Paese nel 1970.

Massimo VANNUCCI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Giuseppe VEGAS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimo VANNUCCI (PD), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatto, rilevando che già tre settimane fa, il sottosegretario Alberto Giorgetti, rispondendo ad un'interrogazione su analoga questione, aveva assicurato che il decreto attuativo dell'articolo 4 della legge n. 7 del 2009 sarebbe stato emanato in tempi molto rapidi. Osserva, inoltre, che il rappresentante del Governo non ha fornito risposte sulle altre questioni sollevate dall'interrogazione, in particolare sulle iniziative giudiziarie intraprese dall'ENI e sull'ammon-tare delle risorse già erogate per gli interventi previsti dal Trattato con la Libia.

5-03065 Marinello e Gioacchino Alfano: Oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89.

Gioacchino ALFANO (PdL), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Giuseppe VEGAS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gioacchino ALFANO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto, sottolineando la necessità, peraltro perseguita dal Governo, di tagliare le spese inutili.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, nel dare la parola all'onorevole Zazzera per la successiva interrogazione, osserva come il mancato pagamento delle somme previste a titolo di risarcimento, potrebbe dare luogo ad ulteriori effetti negativi sulla finanza pubblica a causa del pagamento degli interessi su tali somme.

5-03064 Cambursano e Zazzera: Iniziative in favore delle regioni del sud Italia.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando come i tagli ai trasfe-

rimenti agli enti territoriali disposti dalla manovra finanziaria recentemente adottata dal Governo mettano a rischio l'evoluzione in senso federale del nostro ordinamento e determinino una inevitabile riduzione di servizi essenziali per la cittadinanza.

Il viceministro Giuseppe VEGAS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), evidenziando come le Regioni, anche quelle più virtuose sotto il profilo finanziario, sostengono significative spese di funzionamento, che possono essere adeguatamente contenute, a fronte della prevista riduzione dei trasferimenti, al fine di non intaccare i servizi resi alla cittadinanza.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, osservando come la manovra operata con il decreto-legge n. 78 del 2010, a fronte degli interventi adottati dai principali *partner* europei e, in particolare, dalla Germania, si dimostri evidentemente parziale, in quanto con ogni probabilità entro la fine dell'esercizio si renderà necessaria una ulteriore manovra con effetti pari a circa 60 miliardi di euro. Quanto ai contenuti del decreto-legge recentemente adottato dal Governo, evidenzia che tale provvedimento non fornisce risposte adeguate ai bisogni del Paese, dal momento che mancano seri interventi di contenimento delle spese, anche a livello territoriale, come dimostra la scelta, recentemente confermata in sede di esame della cosiddetta Carta delle autonomie, di non procedere ad un intervento volto a sopprimere le province.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 giugno 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 15.15.**Disposizioni in materia di sicurezza stradale.**

Nuovo testo C. 44 e abb.-B, approvate, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, illustra il contenuto della proposta di legge, che reca disposizioni in materia di sicurezza stradale. In proposito, ricorda che il testo, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, è stato ulteriormente modificato dalla Commissione di merito della Camera e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 20, comma 5, osserva che il trasferimento alle province dell'applicazione delle sanzioni concernenti l'esercizio abusivo dell'attività di autoscuola comporta lo spostamento di proventi, non quantificati, dal bilancio dello Stato a quello dei suddetti enti locali. Sul punto, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, ricordando che, durante l'esame al Senato, il rappresentante dell'Esecutivo ha espresso parere contrario su tale disposizione, in quanto suscettibile di determinare minori entrate per il bilancio dello Stato. Non rileva, invece, profili problematici con riferimento alle disposizioni relative all'accreditamento da parte di regioni e province autonome dei soggetti abilitati alla formazione degli insegnanti, nel presupposto – sui cui ritiene opportuno acquisire conferma da parte del Governo – che le eventuali spese

connesse ai necessari adempimenti siano poste integralmente a carico dei soggetti richiedenti ovvero possano essere sostenute nell'ambito delle risorse già disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto attiene all'articolo 22, comma 1, che reca disposizioni in materia di patente a punti, prevedendo che il recupero dei punti sia possibile solo a seguito del superamento di una prova di esame, i cui programmi e modalità di effettuazione dovranno essere stabiliti con decreto ministeriale, ritiene che andrebbe acquisita una conferma, da parte del Governo, circa l'effettiva possibilità che i necessari adempimenti siano effettuati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, andrebbe a suo avviso precisato se le relative spese saranno poste integralmente a carico dei soggetti richiedenti e secondo quali modalità. Per quanto riguarda, poi, l'articolo 23, comma 1, lettera c), in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, ritiene che andrebbe acquisita una conferma circa l'effettiva possibilità che il meccanismo di attribuzione dei costi prefigurato dal testo, che prevede l'imputazione ai soggetti richiedenti delle spese per il rilascio delle certificazioni, risulti idoneo ad escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 25, comma 1, in materia di proventi delle sanzioni, considerati i pareri espressi nel corso dell'esame presso il Senato circa le norme recanti modifiche al regime di attribuzione dei proventi da sanzioni, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo in ordine alla sostenibilità, per i bilanci degli enti interessati, della nuova ripartizione dei proventi prevista dal testo in esame. Fa presente, infatti, che tale testo non assegna agli enti titolari delle funzioni di accertamento né la parte principale del gettito, come previsto dalla normativa vigente, né la quota di risorse necessaria al recupero delle spese sostenute, come previsto dal testo approvato dalla Camera, ma dispone una ripartizione paritaria – fra enti proprie-

tari delle strade e soggetti accertatori — che, in quanto tale, prescinde dal livello dei costi sostenuti. Analogamente, per quanto attiene all'articolo 26, che reca disciplina le sanzioni in materia di segnalazioni visive dei veicoli, segnala che il testo in esame non ripropone le misure sanzionatorie attualmente previste dall'articolo 152 del Codice della strada per le violazioni di obblighi in materia di segnalazioni visive dei veicoli. Fa presente che da tale mancata riproposizione, se singolarmente considerata, potrebbero derivare effetti di perdita di gettito, rilevando, tuttavia che in altre parti del testo viene al contrario disposta l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie, come nel caso dell'articolo 31, recante norme limitative della guida nell'autotrasporto. Nel sottolineare, pertanto, l'aleatorietà delle stime associabili a determinati interventi di modifica della disciplina sanzionatoria, osserva che la modifica in esame non dovrebbe riflettersi sui saldi di finanza pubblica. Su tale aspetto ritiene, comunque, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. Per quanto attiene all'articolo 34, commi 1 e 3, in materia di sanzioni per la guida sotto l'influenza di alcol e di sostanze stupefacenti, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione in ordine ai possibili effetti finanziari connessi alla realizzazione dei programmi terapeutici e socio-riabilitativi da destinare ai soggetti tossicodipendenti in alternativa alla pena detentiva e pecuniaria. Osserva, infatti, che tali programmi possono infatti essere attuati sia da servizi pubblici sia da strutture private autorizzate e possono inoltre includere attività di formazione professionale, trattamenti psico-sociali e trattamenti farmacologici. Circa la previsione di un regime alternativo alle pene pecuniarie per le violazioni ai divieti di guida sotto l'effetto di alcol o di stupefacenti — previsione suscettibile in sé di determinare una potenziale perdita di gettito da sanzioni —, rinvia a quanto già osservato sia con riferimento alla sussistenza, in altre parti del testo, di norme volte ad estendere l'ambito applicativo delle sanzioni sia con riferimento alla scarsa significatività delle

previsioni di gettito associate a misure che sono sostanzialmente volte a contrastare i comportamenti dai quali quegli stessi introiti dovrebbero derivare. Sul punto ritiene, comunque, opportuno acquisire una conferma, da parte del Governo, in ordine all'irrilevanza della misura in esame ai fini dei saldi di finanza pubblica. Non ha, invece, osservazioni in ordine alla clausola di invarianza finanziaria inserita dal Senato con riferimento agli accertamenti clinico-tossicologici, considerato che tale integrazione è stata effettuata per recepire il parere della Commissione bilancio, formulato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Osserva, poi, che le disposizioni dell'articolo 38, in materia di notifica delle violazioni, da una parte, riducono significativamente, da 150 a 60 giorni dalla data dell'accertamento, il termine massimo entro il quale va effettuata la notificazione delle violazioni, dall'altra ampliano sia i casi in cui la contestazione immediata non è necessaria sia i casi in cui l'accertamento può avvenire mediante apparecchiature automatiche. Dovrebbe, quindi, a suo avviso essere acquisita una valutazione, da parte del Governo, in ordine alla possibile compensatività delle predette norme in termini di impatto amministrativo e, indirettamente, di impatto finanziario. Con riguardo all'articolo 40, che reca disposizioni in materia di rateizzazione delle sanzioni pecuniarie, rileva che la rateizzazione del pagamento delle sanzioni è suscettibile di determinare un ritardo negli introiti, da parte delle amministrazioni destinatarie delle somme, che potrebbe riflettersi sugli equilibri di cassa dei medesimi enti. A suo avviso, dovrebbe inoltre essere valutato il possibile impatto amministrativo della nuova procedura sugli uffici che dovranno autorizzare e gestire i pagamenti rateali.

Con riferimento all'articolo 42, commi 3, 4 e 4-bis, recante destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, osserva che andrebbe chiarita la portata attuativa delle norme in esame, anche sotto il profilo del coordinamento fra il testo del comma 3, relativo all'individuazione a consuntivo di « proventi spet-

tanti allo Stato ulteriori rispetto alle esigenze di complessiva compensazione finanziaria e di equilibrio di bilancio, e la normativa vigente, che dispone la devoluzione allo Stato di una quota dei proventi delle medesime sanzioni, nonché la loro destinazione a specifiche finalità indicate dal testo. In proposito, andrebbe anche chiarito se attualmente il gettito delle sanzioni di spettanza statale sia utilizzato integralmente per le finalità già indicate dal Codice della strada ovvero se una quota di tali risorse sia devoluta di anno in anno ad altre finalità o al miglioramento dei saldi. In merito all'articolo 46-bis, relativo all'educazione stradale, ritiene che andrebbe confermata l'effettiva possibilità di svolgere i programmi scolastici di educazione stradale nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Relativamente all'articolo 47, concernente il Comitato per le attività connesse alla sicurezza stradale, considerata la complessità delle funzioni assegnate al Comitato, con particolare riferimento alla verifica delle misure adottate e dei risultati conseguiti in materia di sicurezza stradale, alla promozione della raccolta di dati, alle attività volte a favorire la formazione e l'addestramento degli operatori del settore, ravvisa l'opportunità di acquisire una conferma, da parte del Governo, circa l'effettiva possibilità che alle norme in esame sia data attuazione senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 49, relativo alla classificazione della rete autostradale e stradale di interesse nazionale, ferma restando la natura presumibilmente ordinamentale delle norme introdotte, giudica opportuno acquisire un chiarimento, da parte del Governo, circa la possibilità che le modifiche apportate ai criteri di definizione della rete autostradale e stradale di interesse nazionale si ripercuotano sulle modalità di finanziamento della costruzione e della manutenzione delle suddette infrastrutture, nonché di quelle appartenenti agli enti locali. Relativamente all'articolo 61, recante agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli per soggetti diversamente abili, pur

preso atto del parere espresso dal Governo presso il Senato, ritiene che andrebbero acquisiti, al fine di verificare le stime indicate nel testo, i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione delle minori entrate derivanti dall'estensione delle agevolazioni IVA previste dalla norma.

In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 61, osserva che il comma 2 dispone che all'onere derivante dalla disposizione, valutato in 1,2 milioni di euro per l'anno 2010 e in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007. In proposito, ricorda che l'articolo 39-ter, comma 2, ha disposto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo – con uno stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 24.300.000 a decorrere dall'anno 2008 – finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone. Segnala, in proposito, che a seguito delle rimodulazioni operate sugli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, con la legge di bilancio 2010 le risorse del predetto fondo sono state rideterminate in 16,401 milioni di euro per l'anno 2010, in 12,080 milioni di euro per l'anno 2011 e in 12,179 milioni di euro per l'anno 2012. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e alla possibilità di destinarle alle finalità in esame senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Per quanto attiene alla clausola di salvaguardia di cui al comma 3, rileva che essa è formulata in conformità a quella introdotta nel disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Ac-

cordo tra l'Italia e la regione amministrativa speciale di Hong Kong concernente la mutua assistenza in materia penale, atto Camera 2934, a seguito di una condizione formulata dalla Commissione bilancio della Camera, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Dal punto di vista meramente formale, ritiene che, potrebbe, in ogni caso, valutarsi l'opportunità di specificare, al comma 2, che l'onere ivi previsto deriva dalle disposizioni di cui al comma 1.

Il viceministro Giuseppe VEGAS ritiene necessario un ulteriore approfondimento e chiede quindi di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Fabio GARAGNANI (PdL), premettendo di non condividere, nel merito, il contenuto di molte disposizioni del provvedimento, improntate, a suo giudizio, ad un eccessivo rigore, ritiene necessario, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, un intervento volto a garantire che i proventi dall'applicazione delle sanzioni per le violazioni del codice della strada siano effettivamente destinati alle finalità legislativamente previste e non siano utilizzati dagli enti locali per improprie finalità di autofinanziamento.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.

Ulteriore nuovo testo C. 2424 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 13 aprile 2010.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, comunica che, facendo seguito alla richie-

sta avanzata dalla Commissione nella seduta del 13 aprile ultimo scorso, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha predisposto la relazione tecnica sul provvedimento in esame, verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato sia per gli aspetti di quantificazione che per quelli di copertura finanziaria. Fa presente che la relazione tecnica è accompagnata da una nota del Ministero dell'economia e delle finanze nella quale si evidenzia, in primo luogo, che le schede tecniche elaborate dall'INPS si limitano a fornire la stima gli oneri che deriverebbero dall'applicazione degli articoli 1 e 2, recanti benefici per i lavoratori che fruiscono degli ammortizzatori sociali ed avviano attività di impresa, e dell'articolo 7, concernente l'inquadramento previdenziale dei soci lavoratori delle cooperative artigiane. Rileva che, secondo il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve fornire, in qualità di amministrazione di coordinamento, anche la quantificazione degli oneri che discendono dalle disposizioni di cui all'articolo 3, relative al regime fiscale dell'attività di impresa avviata in attuazione del provvedimento in esame, e dell'articolo 5, concernente disposizioni in materia ambientale in relazione alla predetta attività di impresa. Osserva che, in merito alla quantificazione degli oneri relativi agli articoli 1 e 2, stimati in 3,11 milioni di euro, il Ministero dell'economia e delle finanze lamenta che tale quantificazione non tiene conto delle disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 1, concernente l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori che, dopo aver avviato l'attività di impresa con accesso ai relativi benefici, non possono proseguire nell'attività medesima. Sottolinea che viene inoltre evidenziata la necessità di apportare delle modifiche al testo al fine di garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni recate ai commi da 1 a 6 dell'articolo 1.

Rappresenta quindi che, con riferimento alla quantificazione degli oneri di cui all'articolo 7, determinati in 8,8 milioni di euro, il Ministero dell'economia e delle finanze afferma che occorre considerare

anche i profili di onerosità derivanti dal comma 2 del medesimo articolo 7, concernente l'estinzione del contenzioso in materia di inquadramento previdenziale dei soci lavoratori delle cooperative artigiane. Avverte che il Ministero dell'economia e delle finanze ritiene inoltre necessario procedere alla quantificazione delle minori entrate recate dall'articolo 6, comma 3, che introduce un regime di esonero contributivo in relazione ai soci e ai collaboratori familiari. Comunica quindi che, per tali ragioni il Ministero dell'economia e delle finanze ritiene di non poter verificare positivamente le schede tecniche trasmesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con riferimento sia alla quantificazione degli oneri che alla copertura finanziaria. Pertanto, al fine di consentire ai membri della Commissione di prendere atto del contenuto della relazione tecnica, propone di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda con la proposta di rinvio formulata dal relatore, sottolineando comunque che la relazione tecnica è stata verificata negativamente.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali.

C. 3241.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 16 giugno 2010.

Il viceministro Giuseppe VEGAS nel ribadire le osservazioni già formulate nelle sedute del 16 e del 9 giugno 2010, con riferimento all'articolo 5, relativo alle disposizioni in materia di aspettativa del lavoratore coniuge di un funzionario internazionale, ritiene necessario che sia precisato che la facoltà riconosciuta dall'articolo 4 della legge n. 26 del 1980, cui la norma rinvia espressamente, possa essere comunque esercitata nell'ambito dei limiti alle assunzioni previsti dalla normativa vigente. Richiama inoltre le perplessità in ordine alla prevista aspettativa per il coniuge non dipendente pubblico già espresse nella seduta del 16 giugno 2010.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, fa presente che, al fine di recepire le considerazioni svolte nella seduta di ieri, nonché le osservazioni da ultimo formulate dal rappresentante del Governo, ha provveduto a riformulare la proposta di parere illustrata nella medesima seduta nei seguenti termini:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3241 recante disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

all'istituzione e alla tenuta dell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, può provvedersi utilizzando infrastrutture informatiche esistenti e personale in servizio presso il Ministero degli affari esteri;

l'articolo 3 non prevede direttamente l'attivazione di specifici interventi di formazione, ma intende piuttosto indirizzare e orientare l'offerta formativa esistente verso le competenze teoriche e professionali richieste nell'ambito delle organizzazioni internazionali e, pertanto, potrà essere attuato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche attraverso il sito istituzionale del Ministero

degli affari esteri ed il portale OIBD del medesimo ministero, con il quale si promuove la presenza di funzionari italiani presso le organizzazioni internazionali;

è necessario specificare che il periodo di aspettativa di cui al comma 1 dell'articolo 5 non è utile ai fini del trattamento economico, di previdenza e di quiescenza del dipendente di amministrazioni pubbliche;

al fine di evitare che l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge n. 26 del 1980, richiamate dall'articolo 5 del provvedimento in esame, concernenti la facoltà per le amministrazioni dello Stato di utilizzare il posto lasciato vacante per oltre un anno – per motivi di aspettativa – ai fini delle assunzioni, possa comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato appare opportuno limitare tale facoltà ai casi in cui le amministrazioni hanno la possibilità di procedere a nuove assunzioni ai sensi della normativa vigente;

è opportuno inserire nel testo una clausola di invarianza finanziaria che stabilisca anche che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del provvedimento in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, comma 1, premettere le seguenti parole: Ai soli fini di cui alla presente legge;

all'articolo 2, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti della commissione interministeriale non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese;

all'articolo 5 apportare le seguenti modifiche:

al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il periodo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza;

al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermi restando i limiti alla facoltà di procedere ad assunzioni previsti dalla normativa vigente;

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

“ART. 5-bis

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”;

e con le seguenti osservazioni:

al fine di evitare che le disposizioni in materia di aspettativa di cui all'articolo 5 determinino problemi organizzativi per i datori di lavoro privati, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una durata massima dell'aspettativa per i dipendenti privati in misura corrispondente a quella prevista per i dipendenti pubblici e di circoscrivere l'applicazione delle disposizioni alle imprese di maggiori dimensioni;

con riferimento alle disposizioni in materia di aspettativa di cui all'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di fare comunque salve eventuali misure di maggior favore contenute nei contratti collettivi di lavoro ».

Massimo VANNUCCI (PD) evidenzia che non sono state sufficientemente approfondite le implicazioni finanziarie del provvedimento, rilevando come sarebbe stato opportuno acquisire una relazione

tecnica sulla proposta, come da lui richiesto nella seduta del 9 giugno 2010.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, rileva come in quella seduta la Commissione non avesse deliberato di richiedere una relazione tecnica sul provvedimento, che, peraltro, non appare presentare rilevanti criticità sotto il profilo finanziario.

Maino MARCHI (PD) nel richiamare le preoccupazioni espresse dal vice ministro Vegas in ordine agli effetti della concessione dell'aspettativa allorché non vi siano professionalità idonee a sostituire il dipendente interessato nell'ambito della medesima amministrazione, rileva che la proposta di parere formulata dal relatore non fornisce alcuna risposta rispetto a tali questioni.

Il viceministro Giuseppe VEGAS ritiene che tali perplessità possano essere superate dal richiamo alla legge n. 26 del 1980 che, all'articolo 2, prevede espressamente la facoltà di revoca dell'aspettativa da parte dell'amministrazione, per ragioni di servizio ovvero per difetto di permanenza all'estero del dipendente.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, condividendo le osservazioni del vice ministro Vegas, sottolinea che comunque il provvedimento riguarda un numero non particolarmente rilevante di casi.

Lino DUILIO (PD) non concorda con le osservazioni del relatore in ordine all'esiguità del numero dei potenziali beneficiari della proposta, sottolineando come la Commissione debba valutare, comunque, le implicazioni finanziarie dei provvedimenti esaminati. Nel rilevare come il provvedimento si prefigga apprezzabili finalità, ritiene tuttavia che la Commissione bilancio nel suo esame non possa trascurare le possibili difficoltà che deriverebbero alle pubbliche amministrazioni, specialmente di minori dimensioni, dal riconoscimento di un diritto soggettivo al collocamento in aspettativa da parte dei rispettivi dipen-

denti. Ritiene, pertanto, che debbano attentamente valutarsi le conseguenze sulla funzionalità delle pubbliche amministrazioni del riconoscimento ai dipendenti di un diritto soggettivo pieno al collocamento in aspettativa, verificando eventualmente la possibilità di prevedere la possibilità per le amministrazioni di respingere eventuali richieste in tal senso.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, pur comprendendo le argomentazioni svolte, sottolinea che il provvedimento si raccorda comunque alla normativa già vigente e che soluzioni diverse in materia investono la competenza della Commissione di merito.

Lino DUILIO (PD) sottolinea come i profili di criticità da lui segnalati rientrano pienamente nell'ambito delle competenze della Commissione bilancio, che deve verificare l'impatto di carattere finanziario del collocamento in aspettativa dei dipendenti pubblici coniugati con funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali

Massimo VANNUCCI (PD) dichiara di non condividere le modalità seguite nell'esame del provvedimento, che, a suo avviso, è stato caratterizzato da una eccessiva fretta, che non ha consentito alla Commissione di valutare in modo adeguato le sue implicazioni finanziarie. Nel sottolineare come la stessa relazione illustrativa della proposta di legge evidenzi che il numero dei funzionari internazionali italiani è stimato in circa 3.000-3.500 unità, a cui si aggiunge un numero variabile di funzionari e di consulenti con contratti a breve termine, osserva come la platea dei potenziali beneficiari del provvedimento in esame ha una ampiezza non trascurabile e, pertanto, si renda necessaria una adeguata valutazione degli effetti finanziari della proposta. In ogni caso, ritiene che le osservazioni contenute nella proposta di parere, che recepiscono parzialmente il dibattito svoltosi nella seduta

di ieri, dovrebbero tradursi in puntuali condizioni, formulate al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, nel ribadire che tali questioni debordano dalla competenza della Commissione, ritiene che le condizioni da lui proposte forniscano adeguata soluzione alle criticità di ordine finanziario. Osserva quindi che l'onorevole Vannucci potrà sostenere le sue argomentazioni in sede di Commissione di merito.

Massimo VANNUCCI (PD) annuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 17 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 338 del 16 giugno 2010, a pagina 96, seconda colonna, sopprimere la ventinovesima e la trentesima riga.

ALLEGATO 1

5-03066 Vannucci: Attuazione degli interventi previsti dal Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione con la Libia e delle misure in favore dei cittadini italiani espulsi da tale Paese nel 1970.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, l'onorevole Vannucci, premesso tra l'altro che il Governo, lo scorso 27 maggio, rispondendo ad un atto di sindacato ispettivo ha assicurato che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione dell'articolo 4 della legge n. 7 del 2009 è già stato predisposto ed è in fase di perfezionamento, chiede quali siano le ragioni per le quali detto decreto non è ancora stato adottato.

Al riguardo, si conferma che lo schema definitivo di decreto ministeriale recante la misura e le modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo per il triennio 2009-2011 ai soggetti titolari di beni, diritti ed interessi sottoposti in Libia a misure limitative è stato già predisposto ed è in fase di definizione.

Per quanto riguarda il quesito riguardante le iniziative giudiziarie intraprese dall'Eni non sono pervenuti al momento elementi informativi.

ALLEGATO 2

5-03065 Marinello e Gioacchino Alfano: Oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, gli onorevoli Marinello e Gioacchino Alfano chiedono quali siano gli oneri a carico dell'Erario, derivanti dall'applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, divisi per Corti d'Appello, per gli anni 2007-2010 e quale sia lo stato di erogazione delle relative somme.

Si fa presente in via preliminare che il risarcimento da ritardo è corrisposto dal Ministero della giustizia per quanto riguarda i danni derivanti dall'attività della magistratura ordinaria e, per quelli derivanti dall'attività della magistratura amministrativa, provvede il Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, il Ministero della giustizia ha comunicato che l'ammontare del debito indicato nella richiesta in questione risulta quantificato in euro 95.000.000,00: tale importo è la risultante della sommatoria tra il debito di euro 89.195.741,59 relativo alle decisioni di competenza delle Corti d'Appello (delegate al pagamento dei decreti emessi *ex* legge n. 89 del 2001 e depositati dal 1° giugno 2005) e l'ulteriore cifra di euro 5.000.000,00 (oltre oneri accessori), collegata ai decreti di condanna emessi anteriormente alla data del 1° giugno 2005, ed alle sentenze emesse dalla Suprema corte di cassazione, a seguito di ricorsi in riassunzione.

Per quanto riguarda gli oneri a carico dell'Erario divisi per Corti d'Appello relativi per gli anni 2007-2010, determinati in sede di richiesta fondi per il 2010 ci si riporta ai dati numerici indicati nelle seguente tabella e suddivisi per le diverse Corti di Appello, territorialmente delegate al pagamento.

Ancona	€ 1.980.343,00
Bari	€ 56.698,47
Bologna	€ 461.988,70
Brescia	€ 314.015,00
Caltanissetta	€ 3.168.944,00
Campobasso	€ 1.885.000,00
Catania	€ 309.047,32
Catanzaro	€ 5.572.216,00
Firenze	€ 621.045,00
Genova	€ 4.875.427,00
L'Aquila	€ 3.333.795,00
Lecce	€ 3.700.000,00
Messina	€ 3.817.000,00
Milano	€ 86.879,62
Napoli	€ 3.000.000,00
Perugia	€ 14.000.000,00
Potenza	€ 1.239.442,48
Reggio Calabria	€ 3.300.000,00
Roma	€ 11.790.000,00
Salerno	€ 5.000.000,00
Torino	€ 9.982.000,00
Trento	€ 8.941.000,00
Trieste	€ 41.200,00
Venezia	€ 1.720.000,00
TOTALE	€ 89.195.741,59

Per quanto riguarda la richiesta di informativa in ordine « ai dati sui primi mesi del 2010 » si comunica, così come segnalato dal Ministero della giustizia, che i decreti pervenuti dal 1° gennaio ad oggi sono pari a 4.400 e che l'importo complessivo delle condanne è di circa 36.000.000 euro.

Il Ministero della giustizia ha altresì comunicato che il Dipartimento per gli affari di giustizia direzione generale del contenzioso provvede sistematicamente a segnalare agli organi ispettivi, attraverso

l'invio dei singoli decreti di condanna, i distretti ed i rispettivi uffici circondariali nei quali si registrano i più gravi ritardi nella giurisdizione e, conseguentemente, i più consistenti indennizzi.

Per ciò che concerne la quantificazione degli oneri a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, è stato già calcolato l'impegno economico da affrontare, dal gennaio 2007 al giugno 2008, in 120.000.000 euro.

Sino all'ottobre 2009, tale impegno era giunto a circa 200.000.000 euro, al netto delle spese legali che ammontavano per gli anni 2007, 2008, 2009, a circa il 5-8 per cento della cifra annua, calcolato sugli importi liquidati, a seconda dell'anno di riferimento.

In particolare, per l'anno 2009, sono state accertate somme da liquidare per 92.107.726,85 euro, mentre, per il 2010, fino ad oggi, sono state accertate somme da liquidare per 9.271.545,57 euro, dato ancora in fase di aggiornamento. Per tali ultimi dati, si allega a fini di consultazione una suddivisione per Corti d'appello, concernente i soli decreti di competenza.

Con particolare riferimento alla Corte d'appello di Caltanissetta, i dati provenienti dal Ministero della giustizia evidenziano che ad oggi il « debito Pinto » ammonta 3.168.944 euro, riguardo ai dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze risulta che l'ammontare delle richieste è pari a 350.000 euro.

A proposito dell'erogazione delle somme, come richiesto dall'interrogante, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha fatto presente che si è provveduto, in applicazione della legge n. 89 del 2001, all'assegnazione al capitolo 1264 « Somma occorrente per far fronte alle spese derivanti dai ricorsi proposti dagli aventi diritto ai fini dell'equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo », presso il Ministero della giustizia, delle seguenti somme:

anno 2007: euro 15.000.000, con decreto ministeriale n. 35903;

anno 2008: euro 25.000.000, con decreto ministeriale n. 38455;

anno 2009: euro 13.618.237, con decreto ministeriale n. 1335;

anno 2010: euro 16.561.585, con decreto ministeriale n. 21131, in corso di perfezionamento.

Per quanto concerne lo stato di erogazione delle somme relative al Ministero dell'economia e delle finanze, il capitolo destinato al pagamento delle somme in esecuzione dei decreti di accoglimento summenzionati, deve anche far fronte ai pagamenti delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Pertanto, nel 2010 sono stati stanziati sul capitolo 15.000.000 euro, di cui circa 8.850.000 euro impegnati per i pagamenti dei decreti *ex lege* Pinto, nel 2009 sono stati stanziati 25.165.272,32 euro, di cui 17.021.292,77 euro impegnati per i pagamenti dei decreti *ex lege* Pinto, nel 2008 sono stati stanziati 33.957.131,77 euro di cui 29.822.777,66 euro, impegnati per i pagamenti dei decreti *ex lege* Pinto ed, infine, nel 2007 sono stati stanziati 18.410.777,88 euro di cui 8.351.083,92 euro impegnati per i pagamenti dei decreti *ex lege* Pinto.

Si allegano le relative tabelle riepilogative.

SOMME 2010 RELATIVE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Organo Giurisdizionale	INDENNIZZO
Corte di Appello dell'AQUILA	€ 9.400,00
Corte di Appello dell'AQUILA	€ 39.000,00
Corte di Appello di ANCONA	€ 22.600,00
Corte di Appello di BARI	€ 211.849,99
Corte di Appello di BOLOGNA	€ 1.750,00
Corte di Appello di CALTANISSETTA	€ 7.400,00
Corte di Appello di CAMPOBASSO	€ 52.049,00
Corte di Appello di CATANIA	€ 321.051,29
Corte di Appello di CATANZARO	€ 157.768,00
Corte di Appello di FIRENZE	€ 104.721,99
Corte di Appello di GENOVA	€ 30.062,00
Corte di Appello di L'AQUILA	€ 53.833,00
Corte di Appello di LECCE	€ 236.350,00
Corte di Appello di MESSINA	€ 72.900,00
Corte di Appello di MILANO	€ 149.368,00
Corte di Appello di NAPOLI	€ 3.927.845,31

Corte di Appello di PALERMO	€ 2.031.669,00
Corte di Appello di PERUGIA	€ 19.000,00
Corte di Appello di POTENZA	€ 150.900,00
Corte di Appello di REGGIO CALABRIA	€ 11.340,00
Corte di Appello di ROMA	€ 86.940,00
Corte di Appello di TORINO	€ 826.363,33
Corte di Appello di TRENTO	€ 1.300,00
Corte di Appello di VENEZIA	€ 744.224,66
Corte Suprema di Cassazione	€ 1.860,00
	€ 9.271.545,57

**SOMME 2009 RELATIVE AL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Organo Giurisdizionale	INDENNIZZO
Corte di Appello de L'AQUILA	€ 240.350,00
Corte di Appello dell'AQUILA	€ 6.000,00
Corte di Appello dell'AQUILA	€ 650.469,99
Corte di Appello di CALTANISSETTA	€ 9.000,00
Corte di Appello di ANCONA	€ 393.050,00
Corte di Appello di BARI	€ 2.702.584,88
Corte di Appello di BOLOGNA	€ 2.234.609,00
Corte di Appello di BRESCIA	€ 523.000,00
Corte di Appello di CAGLIARI	€ 1.049.000,00
Corte di Appello di CALTANISSETTA	€ 8.333,33

Corte di Appello di CAMPO-BASSO	€ 68.995,87
Corte di Appello di CATANIA	€ 2.949.421,14
Corte di Appello di CATANZARO	€ 1.463.363,12
Corte di Appello di FIRENZE	€ 3.745.453,36
Corte di Appello di GENOVA	€ 1.404.737,00
Corte di Appello di L' AQUILA	€ 3.000,00
Corte di Appello di L'AQUILA	€ 313.734,05
Corte di Appello di LECCE	€ 1.211.700,00
Corte di Appello di MESSINA	€ 239.300,00
Corte di Appello di MILANO	€ 421.491,02
Corte di Appello di NAPOLI	€ 24.116.806,33
Corte di Appello di PALERMO	€ 11.474.966,00
Corte di Appello di PERUGIA	€ 122.145,00
Corte di Appello di POTENZA	€ 1.042.150,00
Corte di Appello di REGGIO CALABRIA	€ 147.271,01
Corte di Appello di ROMA	€ 16.638.009,23
Corte di Appello di SALERNO	€ 1.798.378,89
Corte di Appello di TORINO	€ 3.170.029,11
Corte di Appello di TRENTO	€ 197.850,00
Corte di Appello di TRIESTE	€ 3.417.849,84
Corte di Appello di VENEZIA	€ 3.305.099,05
CORTE DI CASSAZIONE	€ 84.260,00
Corte Suprema di CASSAZIONE	€ 6.951.319,63
PALERMO	€ 4.000,00
	€ 92.107.726,85

ALLEGATO 3

5-03064 Cambursano e Zazzera: Iniziative in favore delle regioni del sud Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, gli onorevoli Cambursano e Zazzera, lamentano, sostanzialmente, la circostanza per cui i tagli operati dagli interventi di cui al decreto-legge n. 78 del 2010 nei confronti delle regioni del Sud, già in «evidente stato di sofferenza rispetto a quelle del Nord Italia», esaspererebbero il divario sociale esistente nel Paese pregiudicando ulteriormente il *welfare* e i servizi come la viabilità e il trasporto, di primaria importanza per la collettività e l'economia a livello locale.

Al riguardo, si rappresenta che gli interventi di contenimento stabiliti dal decreto-legge n. 78 del 2010 rivestono carattere di assoluta necessità e urgenza e sono stati adottati in modo tempestivo al fine di fronteggiare l'attuale situazione di crisi economico-finanziaria internazionale fornendo importanti segnali ai mercati finanziari e agli organi di governo dell'Unione europea in modo da contenere le pressioni speculative verificatesi nell'ambito dell'area Euro. Tali interventi di contenimento, a loro volta, hanno richiesto il necessario coinvolgimento di tutti i livelli di governo che sono chiamati a fornire il proprio contributo.

In merito al possibile pregiudizio derivante dai tagli operati sull'erogazione dei servizi pubblici essenziali come la viabilità e il trasporto, si evidenzia la necessità che tutte le amministrazioni coinvolte pongano, comunque, in essere gli adempimenti più opportuni al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia della spesa e in modo che la riduzione di risorse incida il meno possibile sulla quantità e qualità dei servizi medesimi.

Si rappresenta, in ogni caso, che un'eventuale rimodulazione degli interventi di contenimento che tenga conto della particolare situazione delle regioni del sud, come esposta dagli onorevoli interroganti, potrà formare oggetto di valutazione da parte del Governo e del Parlamento durante l'attuale fase di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010, sulla base delle richieste avanzate dalle amministrazioni regionali interessate. Non dovranno, comunque, essere pregiudicati gli obiettivi sui saldi di finanza pubblica attualmente assicurati dal decreto-legge n. 78 del 2010 e oggetto di positiva valutazione in ambito europeo.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della Federazione unitaria del Sindacato nazionale agenti di assicurazione (SNA) e dell'Unione nazionale agenti professionisti di assicurazione (UNAPASS), nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, e C. 1964 Barbato, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo

49

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 giugno 2010.

Audizione dei rappresentanti della Federazione unitaria del Sindacato nazionale agenti di assicurazione (SNA) e dell'Unione nazionale agenti professionisti di assicurazione (UNAPASS), nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, e C. 1964 Barbato, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.30.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del ministro per i beni e le attività culturali, Sandro Bondi, sulla disciplina relativa alle fondazioni lirico-sinfoniche (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50

AUDIZIONI

Giovedì 17 giugno 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il ministro per i beni e le attività culturali, Sandro Bondi ed il sottosegretario per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del ministro per i beni e le attività culturali, Sandro Bondi, sulla disciplina relativa alle fondazioni lirico-sinfoniche.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Sandro BONDI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare domande ed osservazioni, i deputati Benedetto Fabio GRANATA (Pdl), Giuseppe GIULIETTI (Misto), Emilia Grazia DE BIASI (PD), Gabriella CARLUCCI (Pdl), Luciano CIOCCHETTI (UdC), Pierfelice ZAZZERA (IdV), Andrea ORSINI (Pdl) e Emerenzio BARBIERI (Pdl).

Risponde il ministro Sandro BONDI, fornendo ulteriori chiarimenti.

Valentina APREA, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 17 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.15.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale ». Atto n. 220 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 17 giugno 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale ».

Atto n. 220.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 giugno 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 17 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.40.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52
COMITATO RISTRETTO:	
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali e C. 2680 Jannone – Rel. Raisi	52

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 17 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.05 alle 9.30.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 17 giugno 2010.

**Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto
delle imprese.**

**C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C.
1284 Pelino, C. 1325 Vignali e C. 2680 Jannone –
Rel. Raisi.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
13.15 alle 14.55.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00236 Damiano: Sulla tutela dei posti di lavoro del personale operante nel settore dei servizi di pulizia e sorveglianza nelle scuole (*Discussione e rinvio*) 53

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 e abb.-B, approvata in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla IX Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 59

Sui lavori della Commissione 61

RISOLUZIONI

Giovedì 17 giugno 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.05.

7-00236 Damiano: Sulla tutela dei posti di lavoro del personale operante nel settore dei servizi di pulizia e sorveglianza nelle scuole.

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Delia MURER (PD), nell'illustrare la risoluzione di cui è cofirmataria, giudica grave la riduzione dei fondi da destinare al personale che opera nel settore dei servizi di pulizia e sorveglianza delle scuole, che colpisce in modo drammatico molte cooperative cosiddette di « tipo B », chiamate all'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati, per i quali si regi-

strano, peraltro – anche in caso di mantenimento del posto di lavoro – significative riduzioni orarie e retributive. Ritiene paradossale, peraltro, che, da un lato, lo Stato « tagli » gli appalti nel settore e, dall'altro, finanzia con fondi pubblici la CIG in deroga, per compensare la perdita corrispondente di posti di lavoro. Chiede, in conclusione, che il Governo si impegni a promuovere concrete iniziative di tutela a favore dei lavoratori e dei soci di cooperative sociali, impegnati nella attività di pulizia e sorveglianza nelle scuole.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI fa presente che, relativamente al programma annuale delle istituzioni scolastiche per il 2010 e, in particolare, in merito alla conferma dei contratti per i servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha reso noti taluni dati, che intende esporre alla Commissione. Osserva, infatti, che le procedure di terziarizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ivi utilizzati, sono state definite con decreto n. 65 del 2001, emanato dal

Ministero del lavoro, di concerto con l'allora Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge finanziaria 2001. Per effetto di detto decreto, nelle scuole che si avvalgono, per l'espletamento dei servizi di pulizia, di imprese e consorzi, che utilizzano lavoratori socialmente utili, è stata conseguentemente ridotta la dotazione organica dei collaboratori scolastici. Successivamente, nel giugno 2001, è stata stipulata una Convenzione-Quadro che ha previsto, tra l'altro, la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili impiegati (al 30 giugno 2001) presso gli istituti scolastici. In tale ambito, ricorda la legge n. 306 del 2003, che ha disposto l'applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti anche con riferimento alla materia dei servizi di pulizia.

In merito alla lamentata riduzione del 25 per cento del *budget* per i contratti in argomento, rileva che il Ministero ha fatto presente di aver proceduto, nell'ottica di contenere i costi e garantire maggiore qualità al sistema scolastico, alla rimodulazione dei contratti di fornitura dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie di cui alla direttiva ministeriale n. 68 del 2005. È stato, quindi, comunicato a ciascuna istituzione scolastica l'ammontare di risorse finanziarie su cui far affidamento ai fini della predisposizione del programma annuale; il predetto dicastero, inoltre, ha ribadito che, a fronte della rimodulazione della spesa per i contratti in questione (pari al 2,25 per cento del totale delle risorse destinate ai servizi di pulizia e vigilanza) risultano comunque assicurate a tutte le istituzioni scolastiche risorse finanziarie tali da garantire adeguati livelli di servizio.

Informa che, con circolare dello scorso 22 febbraio, il Ministero predetto ha reso noto che sono stati forniti ulteriori chiarimenti alle istituzioni scolastiche circa il programma annuale 2010; in particolare, per quanto riguarda gli impegni di spesa per il servizio di pulizia, è stato confermato che a ciascuna istituzione scolastica è garantita una risorsa finanziaria pari

almeno al costo del personale statale ridotto per effetto della esternalizzazione dei servizi. Pertanto, nel caso in cui la somma per spese di pulizia (comunicata con nota protocollo n. 9537 del 14 dicembre 2009) fosse inferiore alla suddetta risorsa finanziaria, la stessa verrà integrata della differenza; qualora, invece, dette somme già assegnate fossero eccedenti, rimarranno a disposizione della scuola per il prosieguo del contratto ex « appalto storico » ovvero per le ulteriori esigenze di funzionamento. Infine, qualora la differenza tra le somme assegnate e il costo del personale ridotto per effetto della esternalizzazione risultasse particolarmente rilevante, la stessa costituirà oggetto di adeguata analisi.

Rende noto, inoltre, che nella giornata di ieri si è tenuto, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un incontro con le organizzazioni sindacali di categoria, avente ad oggetto l'esame delle questioni relative alla terziarizzazione dei servizi nelle scuole, affidati tramite i cosiddetti « appalti storici »: in tale sede, sono state fornite ai presenti assicurazioni circa la proroga – fino al 31 dicembre 2010 – dei contratti scaduti o che dovessero scadere in corso d'anno, ferma restando la necessaria riduzione nel limite massimo del 25 per cento; è stato, altresì, rilevato che, nell'ambito della complessiva normativa di riferimento, saranno ricercate possibili soluzioni tali da garantire gli attuali livelli occupazionali e retributivi del personale interessato. A tal fine, fa presente che è stata fissata un'apposita riunione nel mese di ottobre, allorquando, presumibilmente, si potrà contare su un quadro normativo e finanziario di maggiore chiarezza rispetto a quello attuale; da ultimo, è stato anche convenuto di indire un prossimo incontro, entro la seconda decade di luglio, per una prima verifica dei monitoraggi effettuati a livello locale e delle informazioni che, per tale data, saranno opportunamente acquisite.

Fa poi presente che, in attuazione dell'articolo 2, comma 250, della legge n. 191 del 2009, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19

marzo 2010, con il quale è stato disposto l'utilizzo, per l'anno 2010, di 260 milioni di euro ai fini della proroga delle attività concernenti i servizi di pulizia e sorveglianza nelle scuole. Conseguentemente al perfezionamento del decreto medesimo, è stato predisposto, per l'anno corrente, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 2545, di attribuzione del suddetto importo sugli appositi capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la prosecuzione delle attività.

Ciò premesso, fa presente, in via più generale, che l'ordinamento riconosce una pluralità di strumenti rivolti a quei lavoratori che hanno difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro. Tra le misure adottate per agevolare i lavoratori cosiddetti svantaggiati, ricorda che il decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede misure di incentivazione rivolte alle agenzie di somministrazione per l'assunzione di detti lavoratori. Il predetto decreto, inoltre, prevede una specifica tipologia contrattuale finalizzata proprio all'inserimento o reinserimento di determinate categorie di soggetti, tra i quali i lavoratori svantaggiati, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali al contesto lavorativo.

Per quanto concerne il riconoscimento del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di azienda appaltatrice di servizi di pulizia, ricorda le disposizioni che prevedono che la contrazione dell'attività dell'azienda sia in diretta connessione con la contrazione dell'attività dell'impresa committente verificatasi a seguito di programmi di crisi aziendale ovvero di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione industriale. Le difficoltà dell'impresa committente devono inoltre essere già state oggetto di specifici provvedimenti di integrazione salariale, ivi compreso l'intervento d'integrazione salariale a seguito della sottoscrizione di contratti di solidarietà. I lavoratori svantaggiati, assunti con contratto a tempo determinato o indeterminato da aziende private, possono essere

ammessi al trattamento d'integrazione salariale in deroga se in possesso del requisito di anzianità aziendale di novanta giorni previsto dalla legge. Resta fermo che l'individuazione dei settori e dei lavoratori destinatari degli interventi in deroga viene effettuata dagli accordi territoriali tra regioni e parti sociali e, pertanto, occorre riferirsi a suddetti accordi per l'individuazione dei lavoratori beneficiari; vale specificare che per i lavoratori con contratto a termine la fruizione dei benefici d'integrazione salariale è limitata al tempo di vigenza del contratto.

Rappresenta inoltre che, nel corso della programmazione FSE per il biennio 2009-2010, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sta provvedendo al finanziamento, con il supporto tecnico di Italia Lavoro ed ISFOL, di diversi progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni dei soggetti svantaggiati (lavoratrici, disabili, detenuti ed ex detenuti, immigrati, soggetti in stato di povertà). In particolare, nell'ambito del progetto Monitoraggio dell'Occupazione, realizzato dall'ISFOL, una delle attività principali è quella relativa alla « Partecipazione femminile al mercato del lavoro: inattività, maternità e doppia presenza ». La stessa è finalizzata ad approfondire le conoscenze relative al ruolo della maternità come fattore ostativo alla partecipazione femminile al mercato del lavoro, in relazione ai bassi tassi di attività femminile italiani, individuandone caratteristiche e determinanti.

Per quanto riguarda il tema dei lavoratori disabili ovvero del reintegro nella società di detenuti ed ex-detenuti, rileva che Italia Lavoro, attraverso il progetto Servizi per l'inclusione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati con il concorso dei SPL, intende potenziare gli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti particolarmente svantaggiati, sostenendo e aumentando le reti integrate e di inclusione sociale ed ottimizzando, in tal modo, le risorse professionali pubbliche e private, nonché le stesse risorse economiche; scopo dell'iniziativa è quello di promuovere livelli omogenei di tutela su tutto il territorio nazionale per le varie tipologie

di soggetti svantaggiati, proponendo attività finalizzate alla messa a sistema di modelli d'intervento e al potenziamento di *networking* dedicati, in un'ottica di integrazione dei servizi finalizzati alla personalizzazione degli interventi, dove la « persona » è al centro del sistema. In particolare, con riferimento ai soggetti disabili, ritiene che sia da attendersi il miglioramento del sostegno all'inserimento lavorativo con lo sviluppo del collocamento mirato e della relativa rete degli attori, attraverso il trasferimento di metodologie innovative qualificate ICF (nuovo *standard* internazionale elaborato dalla OMS per la valutazione della persona).

Relativamente, invece, ai soggetti destinatari di misure penali, fa notare che il Governo intende facilitarne l'inclusione sociale e lavorativa superando le difficoltà di ordine sociale e professionale attraverso la qualificazione dei servizi del lavoro e il coinvolgimento degli attori coinvolti nella transizione pena lavoro. Sono inoltre in corso di realizzazione, da parte di ISFOL e Italia Lavoro, diversi progetti che mirano ad un miglioramento delle condizioni socio lavorative degli immigrati. In particolare, l'obiettivo del progetto Programmazione e organizzazione dei servizi per il reimpiego degli immigrati, realizzato da Italia Lavoro, è quello di contribuire a favorire l'accesso e il mantenimento nel lavoro regolare degli immigrati di nuovo ingresso o disoccupati; il progetto si propone di rafforzare la capacità di reinserimento dei predetti soggetti a livello territoriale agendo – superata la fase di emergenza occupazionale collegata alla crisi – anche sulla capacità di programmazione delle politiche migratorie a livello locale da parte delle istituzioni che hanno competenza in materia. Sottolinea che l'obiettivo generale del progetto « Politiche e strumenti a favore della continuità occupazionale e della condizione di regolarità dei lavoratori stranieri », realizzato dall'ISFOL, consiste, invece, nel supportare i processi di riforma in atto volti a disciplinare la presenza dei lavoratori stranieri sul territorio nazionale, favorendo la legalità, combattendo il lavoro sommerso e

valorizzando la partecipazione al mercato del lavoro come elemento chiave per l'acquisizione di una più ampia cittadinanza; al contempo, il progetto « Politiche e strumenti di contrasto all'irregolarità della condizione lavorativa », realizzato dall'ISFOL, ha come scopo quello di promuovere analisi sulle politiche e gli strumenti attivati, a livello nazionale e locale, per contrastare l'irregolarità della condizione lavorativa nelle diverse forme che la stessa assume, con particolare attenzione agli aspetti della vigilanza e del controllo. Tale attività fornisce alcune rilevanti modalità interpretative supplementari che si aggiungono, a suo avviso, a quelle già programmate in relazione all'obiettivo specifico « Migliorare l'efficienza, l'efficacia, la qualità e l'inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro ». Per il 2010, ISFOL ha inoltre previsto, nell'ambito del progetto « Valutazioni delle Politiche del Lavoro », l'analisi dell'attività di « microcredito », quale fattore di stabilizzazione e strumento utile all'avvio di attività autonome, microimprese e auto imprese.

Osserva che, nell'ambito della progettazione esecutiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il 2010, è inoltre prevista la realizzazione del progetto « Misure di contrasto al lavoro irregolare stagionale degli immigrati spontanei e per favorire l'integrazione socio-occupazionale con affidamento diretto all'OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni) »: il progetto prevede di realizzare un'azione di sistema con lo scopo di ipotizzare possibili meccanismi di migrazione circolare strutturati in stretto coordinamento con le amministrazioni dei Paesi da cui il fenomeno migratorio origina. Infine, nell'ambito del già citato Progetto « Valutazioni delle politiche del lavoro », realizzato dall'ISFOL, assume particolare rilievo l'attività di valutazione degli interventi delle amministrazioni territoriali per il contrasto alla povertà ed il sostegno alle famiglie in difficoltà.

Fa presente, quindi, che il Governo ritiene, in questo modo, di avere esaurito compiutamente la disamina degli argomenti portati all'attenzione con l'atto par-

lamentare in discussione; qualora, invece, si ritenesse di dover vagliare gli impegni posti e di sottoporli a votazione, segnala che il Governo ha la necessità di una pausa di riflessione, al fine di approfondire ulteriormente gli argomenti trattati e di conferire loro una concreta operatività, a fronte di una formulazione, allo stato attuale, alquanto generica e, dunque, di difficile prospettazione nella pratica.

Maria Grazia GATTI (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per l'articolata illustrazione svolta, osserva che i tagli operati dal Governo nel settore delle pulizie nelle scuole rischiano di mettere a repentaglio il posto di lavoro di migliaia di lavoratori – cita il caso di taluni comuni della regione Toscana – per molti dei quali la Cassa integrazione guadagni, peraltro, è ormai prossima alla scadenza. Fa altresì notare che la richiamata riduzione dei fondi comporterà, in danno dei lavoratori in oggetto, una contrazione significativa sia degli orari sia degli stipendi, che, a fronte di un aumento della produttività, appare incompatibile con l'esigenza di reinserimento sociale dei soggetti svantaggiati in questione, anche laddove essi fossero impiegati da altre aziende del settore.

Chiede, pertanto, che il Governo assuma impegni seri e concreti sull'argomento, in vista della risoluzione della problematica segnalata.

Cesare DAMIANO (PD) giudica insoddisfacente ed evasivo l'intervento svolto dal rappresentante del Governo, nella parte in cui avrebbe dovuto indicare le misure operative da porre in essere, atteso che esso sembra rimandare agli strumenti legislativi vigenti per la soluzione del problema in oggetto, che appare ben più complesso. Fa presente, infatti, che appare urgente intraprendere azioni di ampia portata in un settore particolarmente in crisi, come quello dei servizi di pulizia in ambito scolastico, soggetto, peraltro, ad una concorrenza spietata tra imprese, spesso in corsa per l'accaparramento di appalti al massimo ribasso. I tagli di risorse a tale settore, a suo avviso, ri-

schiano di produrre gravi conseguenze sul versante dell'occupazione e dei salari, colpendo in, particolare, soggetti svantaggiati, per i quali già si registrano gravi forme di vessazione e di intermediazione impropria di manodopera. Nel chiedere misure concrete a sostegno dei lavoratori in questione, anche in accordo con le organizzazioni di rappresentanza sindacale, svolge, infine, una riflessione più generale sull'azione sociale svolta dall'Esecutivo, facendo notare che i provvedimenti di natura economica assunti di recente rischiano di rendere ancora più esplosiva la situazione sociale di migliaia di lavoratori già posti in cassa integrazione, portando a vere e proprie forme di disoccupazione di massa.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI fa notare che il suo intervento si è articolato in due parti: la prima, di carattere più specifico, riguardante strettamente il tema in discussione; l'altra, più generale, tesa ad evocare interventi di più ampia prospettiva posti in essere da parte dei Ministeri competenti sul tema vasto della disoccupazione, del sostegno al reddito e del rilancio della produzione. Entrando più nel dettaglio della questione oggetto della risoluzione in discussione, ricorda che sulla vicenda in oggetto, che « si trascina » da molti anni – durante i quali si sono succeduti Governi di diverso colore – si sono registrate fin dall'inizio evidenti difficoltà connesse alla copertura finanziaria, che, insieme ad un problema di tenuta sul mercato delle imprese chiamate ad assumersi i costi della esternalizzazione dei servizi in questione, ne hanno impedito una felice conclusione. Invita comunque la Commissione a valutare con maggiore attenzione l'ultima parte del suo intervento iniziale che, a suo avviso, è in grado di offrire interessanti spunti di riflessione, i quali, se adeguatamente approfonditi tra i gruppi in modo trasparente e costruttivo, anche con l'ausilio di una costante interlocuzione con le parti sociali e con i Ministeri interessati, possono aiutare a giungere a possibili soluzioni condivise di più ampia portata, al fine di superare le

criticità esistenti nel mondo dell'occupazione.

In proposito, si dichiara sin d'ora disponibile ad avviare con la Commissione un lavoro di confronto e di approfondimento, non solo sui temi del sostegno al reddito, ma anche su quelli legati alla produttività delle imprese, per impedire che si protraggano dannose pratiche volte esclusivamente a prorogare interventi di natura assistenziale, tenuto conto che, comunque, gli interventi di salvaguardia dell'occupazione, già posti in essere dall'Esecutivo nel frattempo, danno la possibilità di operare con una certa tranquillità anche dal punto di vista del rispetto dei tempi.

Giovanni PALADINI (IdV) ritiene necessario intraprendere un lavoro comune sull'argomento in oggetto, nell'interesse dei lavoratori e delle imprese, riservando una particolare attenzione alla tutela dei lavoratori svantaggiati e dei settori a rischio, come quello indicato nella risoluzione in discussione, nonché alla salvaguardia di una omogenea applicazione dei trattamenti di integrazione salariale. Auspica, per queste ragioni, una convergenza su tali tematiche, in vista di un rilancio dell'economia del Paese.

Delia MURER (PD), nell'apprezzare la disponibilità mostrata dal rappresentante del Governo, auspica che sulla materia possano essere individuate al più presto soluzioni concrete, che riguardino, in particolare, la tutela di quei lavoratori colpiti dal taglio di risorse operato dal Governo nel settore dei servizi di pulizia e di sorveglianza nelle scuole. Fa notare, in proposito, che le soluzioni finora prospettate a livello di contrattazione sindacale hanno riguardato solamente la continuità degli appalti del comparto e non anche la salvaguardia del posto di lavoro di tale categorie di soggetti svantaggiati, costretti a pagare in prima persona i costi della riduzione della spesa pubblica.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, intervenendo per una precisazione rispetto

alle considerazioni svolte, precisa che, sempre nell'ambito di un più ampio confronto che si riterrà di avviare nelle sedi istituzionali opportune, potrà essere esaminata anche la questione relativa alle sorti occupazionali dei lavoratori in oggetto.

Cesare DAMIANO (PD), apprezzata la disponibilità dimostrata, auspica che possano essere assunte al più presto concrete determinazioni, che consentano l'avvio di un percorso comune di approfondimento, anche in vista dell'elaborazione di soluzioni condivise sull'argomento.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel ringraziare i deputati intervenuti, nonché il rappresentante del Governo, per l'interessante dibattito svolto, ritiene opportuno limitare l'odierna discussione entro i margini di una iniziale fase di ricognizione delle vicende oggetto della risoluzione in titolo, rinviando ad altre sedi ulteriori approfondimenti di merito, anche in vista dell'elaborazione di soluzioni puntuali e condivise. Pertanto, ravvisa l'esigenza che – dopo una breve pausa di riflessione richiesta dal Governo – si possa avviare un'ampia riflessione sul tema, da svolgere eventualmente nell'ambito di un gruppo di lavoro informale, le cui modalità di costituzione e organizzazione potranno essere sottoposte all'attenzione dei gruppi rappresentati in Commissione. In quella sede, al termine di un serio esame istruttorio, potrà essere valutata – a suo avviso – l'opportunità di intraprendere iniziative sul tema, che potranno anche assumere la forma di atti normativi o di indirizzo.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 giugno 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.45.**Disposizioni in materia di sicurezza stradale.**

C. 44 e abb.-B, approvata in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mariarosaria ROSSI (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla IX Commissione sul testo unificato delle proposte di legge in titolo, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale. Al riguardo, ricorda anzitutto che l'esame in terza lettura è concentrato esclusivamente sulle parti del testo modificate dal Senato; fa notare, peraltro, che il testo in esame è stato già ulteriormente emendato presso la Commissione di merito nel corso di questa terza lettura parlamentare, seppur in modo circoscritto e limitato, e che il testo risultante dall'approvazione di tali proposte di modifica è stato ora trasmesso alle Commissioni per l'espressione del prescritto parere.

Con riferimento al provvedimento nel suo complesso, fa quindi presente che esso ha inteso affrontare alcune questioni di particolare rilievo rispetto alla tematica della sicurezza stradale: tra di esse, in primo luogo, sottolinea che è stato inserito il divieto di guidare dopo aver assunto bevande alcoliche per alcune, specifiche categorie di conducenti; in secondo luogo, è stata rivista complessivamente la normativa in materia di sanzioni per i conducenti che guidino in stato di ebbrezza o

dopo aver assunto sostanze stupefacenti, in particolare nel caso in cui si verificano incidenti ad essi imputabili. Fa notare poi che un altro tema importante trattato dal provvedimento riguarda la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie inflitte per violazione delle disposizioni del codice della strada; si tratta dei proventi delle multe, che vengono destinati in misura significativa ad aumentare la sicurezza stradale, in particolare attraverso il potenziamento dei controlli e il miglioramento della segnaletica.

Per quanto concerne le norme di diretto interesse della Commissione, segnala l'articolo 25, recante modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (cosiddetto « Codice della strada »), in materia di limiti di velocità, nella parte in cui interviene ad aggiungere a tale disciplina un comma 12-*ter*, prevedendo che le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e dei relativi impianti, arredi, attrezzature e pertinenze, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale. Per tale ragione, evidenzia con particolare soddisfazione che la disposizione citata si preoccupi anche di individuare apposite risorse da destinare al personale in servizio chiamato ad accertare il rispetto del Codice della strada.

Segnala poi l'articolo 47, recante l'istituzione del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale, che, al comma 4, prevede che i membri di derivazione ministeriale di tale Comitato abbiano qualifica almeno di direttore generale o equivalente e siano nominati dai Ministri delle rispettive amministrazioni di appartenenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Si prevede, peraltro, che per la partecipazione al Comitato non sia prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.

In conclusione, preso atto della circoscritta incidenza di tale provvedimento sugli ambiti di competenza della Commissione e considerato che si tratta di portare a compimento un lungo ed articolato *iter* di esame parlamentare, volto a migliorare in misura significativa la disciplina vigente in materia di sicurezza stradale, propone di esprimere parere favorevole sul testo unificato delle proposte di legge in esame.

Silvano MOFFA, *presidente*, nell'osservare che i circoscritti tempi di esame del provvedimento sono imposti dalla necessità di rendere con celerità un parere alla IX Commissione, anche in vista di un trasferimento alla sede legislativa e di una sollecita approvazione, ricorda che la presente proposta normativa, lungo l'ampio *iter* di discussione a cui è stata sottoposta, è stata più volte soggetta a revisioni e profonde modifiche. Al riguardo, fa notare, ad esempio, che due importanti disposizioni in materia di sicurezza stradale, introdotte all'unanimità dalla Camera dei deputati e successivamente soppresse dal Senato, sono state reintrodotte nel testo in questa terza lettura, a conferma dell'attento lavoro di approfondimento svolto da entrambi i rami del Parlamento.

Elisabetta RAMPI (PD), nel giudicare positivamente l'impianto complessivo del provvedimento in esame, considerata l'importante finalità di aumentare la sicurezza sulle strade italiane, ritiene che sia comunque opportuno avviare una riflessione più profonda su tali temi, eventualmente coinvolgendo gli enti locali e gli istituti scolastici nello svolgimento di una campagna di sensibilizzazione ed educazione, atta a scongiurare la messa in essere di comportamenti a rischio tra i giovani.

Pur esprimendo una certa perplessità su taluni circoscritti profili del provvedimento riguardanti, in particolare, il tema della semplificazione nel settore, potenzialmente posto a rischio dall'interrelazione tra talune disposizioni contenute nella proposta e certe funzioni proprie degli enti locali, ritiene comunque che non si possa che prendere atto della delica-

tezza delle questioni in gioco: preannuncia, per tale ragione, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda al deputato Rampi che, proprio per affrontare in termini corretti il tema della semplificazione, si è previsto di conferire al Governo una delega legislativa in vista di una puntuale revisione dello stesso Codice della strada.

Giovanni PALADINI (IdV), pur stigmatizzando un metodo legislativo fondato sull'eccessivo ricorso alle deleghe al Governo, esprime un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento in esame, considerate le urgenti esigenze di sicurezza stradale cui esso mira a rispondere. Associandosi poi alle considerazioni svolte dal deputato Rampi, ritiene opportuno intraprendere sul tema iniziative più ampie, che prendano in considerazione azioni di moralizzazione e di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica, al fine di prevenire comportamenti dannosi per i giovani e per la società. In conclusione, condividendo le finalità del provvedimento, preannuncia il voto favorevole del suo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Donato Renato MOSELLA (Misto-ApI) fa notare che il tema della sicurezza stradale, considerati gli alti costi sociali che ne derivano, appare prioritario e delicato, richiedendo, per questo, un approccio unitario e attento da parte delle forze politiche. Nel convenire con i deputati intervenuti circa l'esigenza di svolgere una forte campagna di sensibilizzazione – non solo a livello locale (come già avviene), ma anche nazionale – dichiara il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore, preso atto dell'esigenza di introdurre misure in grado di fronteggiare l'emergenza della sicurezza sulle strade.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), sebbene riconosca che molte disposizioni non rientrano nell'ambito di competenza della

Commissione, ritiene doveroso esprimere perplessità su talune innovazioni contenute nel provvedimento in esame. Si riferisce, in particolare, alle norme che introducono una sorta di « tolleranza zero » nei confronti dei giovani entro i 21 anni, anche rispetto a limitatissime alterazioni del tasso alcolemico, e che prevedono l'obbligo di svolgere un certo numero di ore di scuola guida per il conseguimento dell'autorizzazione alla guida di determinati veicoli, imponendo un ulteriore aggravio di spesa a carico delle famiglie, soprattutto di quelle disagiate.

Nel condividere, tuttavia, la parte del provvedimento di più diretto interesse della Commissione, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, con riferimento alle considerazioni testé svolte dal deputato Fedriga, fa notare che negli incidenti stradali il più alto tasso di mortalità si registra nei giovani tra i 18 e i 21 anni.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), intervenendo per una ulteriore precisazione, dichiara di non ritenere particolarmente influente sulla guida dei giovani un tasso alcolemico pari allo 0,1 per cento, percentuale suscettibile, a suo avviso, di penalizzare ingiustamente coloro i cui comportamenti non incidono minimamente sulla sicurezza stradale.

Antonino FOTI (PdL), nel ripercorrere il lungo iter di discussione della proposta di legge in esame, giudica condivisibili le

misure contenute nel provvedimento, comprese quelle definite di « tolleranza zero », attesa l'esigenza di far fronte ad una emergenza sociale connessa alla circolazione stradale, particolarmente sentita anche oggi, che ci si trova in prossimità del periodo estivo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Sui lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che è in fase di assegnazione il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 64 del 2010, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali, approvato dal Senato nella giornata di ieri.

Considerato che il provvedimento è stato originariamente incluso nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo lunedì 21 giugno e che, tuttavia, non vi sono al momento notizie certe circa i tempi di esame del provvedimento in Commissione, avverte che la presidenza si riserva – qualora ve ne fossero le condizioni in relazione all'organizzazione dei lavori dell'Assemblea – di convocare la Commissione per l'esame in sede consultiva, restando inteso che tale esame non avrà luogo, ove fosse prevista una tempistica incompatibile con i lavori della Commissione stessa.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.05.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02755 Miotto e Livia Turco: Decesso di una bambina nigeriana presso l'ospedale di Cernusco sul Naviglio.	
5-02804 Fiano: Decesso di una bambina nigeriana presso l'ospedale di Cernusco sul Naviglio ..	62
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	64
5-02878 Pedoto: Iniziative assunte per contrastare la diffusione del tabagismo	62
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	67
Sui lavori della Commissione	63

INTERROGAZIONI

Giovedì 17 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 14.

5-02755 Miotto e Livia Turco: Decesso di una bambina nigeriana presso l'ospedale di Cernusco sul Naviglio.

5-02804 Fiano: Decesso di una bambina nigeriana presso l'ospedale di Cernusco sul Naviglio.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Andrea SARUBBI (PD), replicando per l'interrogazione 5-02804 di cui è firmatario, si dichiara parzialmente soddisfatto, e ciò in considerazione del lodevole sforzo dimostrato dal Governo nel tentativo di fare luce su una vicenda i cui confini rimangono tuttora molto dubbi ed incerti. In particolare, rimangono aperte forti perplessità circa la prima permanenza della bambina presso il pronto soccorso, durata solo 7 minuti, tempo sicuramente troppo breve per consentire una compiuta ed attenta anamnesi e diagnosi.

Annamaria MIOTTO (PD), replicando per l'interrogazione 5-02755, concorda con il deputato Sarubbi, alle cui considerazioni si associa.

5-02878 Pedoto: Iniziative assunte per contrastare la diffusione del tabagismo.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luciana PEDOTO (PD), replicando per l'interrogazione di cui è prima firmataria, ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita e soprattutto per aver annunciato il prossimo avvio da parte del Ministero della salute di una campagna di comunicazione contro il fumo, il cui *target* sarà rappresentato in particolare dalle ragazze, nonché di iniziative da promuovere nelle scuole. Tuttavia non può dichiararsi soddisfatta, in quanto si sarebbe aspettata nella risposta un riferimento al Rapporto del Ministero della salute redatto nel 2009 sull'attività per la prevenzione del tabagismo, le cui premesse non si raccordano con il contenuto sostanziale del Rapporto medesimo. Inoltre, la risposta non chiarisce con quali risorse il Ministero intenda far fronte alle iniziative illustrate.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sui lavori della Commissione.

Laura MOLTENI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al sottosegretario se e come si sia dato seguito alla mozione votata lo scorso anno dall'Assemblea sulla salute della donna, che peraltro riguarda anche il fenomeno del tabagismo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente all'onorevole Laura Molteni che non è questa la sede per porre ulteriori interrogativi al rappresentante del Governo e che i quesiti posti potranno più opportunamente essere oggetto di un apposito atto di sindacato ispettivo, al quale, quando presentato, il sottosegretario competente fornirà adeguata risposta.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

5-02755 Miotto e Livia Turco: Decesso di una bambina nigeriana presso l'ospedale di Cernusco sul Naviglio.**5-02804 Fiano: Decesso di una bambina nigeriana presso l'ospedale di Cernusco sul Naviglio.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si espongono di seguito le indicazioni fornite dall'Azienda ospedaliera-Ospedale di Circolo di Melegnano, per il tramite dell'Assessore alla sanità della regione Lombardia, che in data 15 giugno 2010, ha comunicato di non essere in possesso di ulteriori aggiornamenti in merito alla vicenda segnalata negli atti ispettivi in esame.

Pertanto, si ribadisce quanto già comunicato a questa Commissione in precedenti occasioni (6 maggio 2010).

La bambina è stata visitata alle ore 0,39 del 3 marzo 2010 presso il pronto soccorso dell'ospedale di Cernusco sul Naviglio con le modalità consuete: auscultazione del reperto toracico e cardiaco, palpazione dell'addome e degli organi ipocondriaci, valutazione del cavo orale e delle mucose; tali manovre sono state eseguite in presenza della madre.

Non è stata posta indicazione al ricovero, tenuto conto delle buone condizioni generali e dell'esordio recente dei sintomi (due episodi di vomito da circa un'ora, in completo benessere), ed è prescritta terapia domiciliare.

Alle ore 2,00 si verifica un nuovo accesso in pronto soccorso, a causa della persistenza dei sintomi, ed in tale occasione l'indicazione al ricovero ospedaliero si basa sulla reiterazione di richiesta di assistenza ospedaliera da parte dei genitori in conseguenza della persistenza dei sintomi e non è legata alla gravità del quadro clinico; vengono confermati alcuni dati già rilevati in occasione del primo

accesso: stato nutrizionale buono (peso iniziale 9,134 kg), assenza di febbre, sensorio integro.

Quanto alle fasi di accettazione della bimba, l'assessorato ha sottolineato che in nessun modo l'accesso è stato ostacolato o ritardato, e non è stata posta alcuna pregiudiziale rispetto alla regolarità della tessera sanitaria, come rilevato anche dal Comitato di valutazione codice etico comportamentale della stessa azienda.

Peraltro, anche l'intervento dei carabinieri, chiamati dal personale del pronto soccorso per l'atteggiamento particolarmente agitato del padre, non ha influito in alcun modo sulla opportunità o meno del ricovero.

Infatti, la presa in carico della bambina, presso il reparto di degenza, è stata determinata dalla valutazione dei parametri auxologici (peso, altezza eccetera) e clinici, dall'esecuzione dei primi accertamenti laboratoristici e dalla terapia anti-vomito specifica, associata a iniziale assunzione di soluzione reidratante per os, come indicato dai protocolli diagnostico-terapeutici; quindi veniva stesa la cartella sanitaria, in collaborazione con il padre.

Dal termine di queste manovre (alle ore 3,00 circa) fino alle ore 8,00, quando venivano completati gli accertamenti laboratoristici, la bambina riposava tranquilla, non venivano più segnalati episodi di vomito, non comparivano nuovi sintomi clinici rilevanti.

Veniva quindi eseguita una visita medica alle ore 9,00 circa, con la conferma del buono stato di salute della bambina, che permetteva di riprendere l'alimentazione per bocca con dieta leggera, oltre a continuare la soluzione reidratante per os.

Nel pomeriggio del 3 marzo 2010 non erano segnalati dalla madre né dal personale infermieristico episodi di vomito, ma comparivano alcune scariche diarroiche, per cui venivano raccolte le feci per coltura.

Il giorno seguente era rilevato un calo ponderale pari al 7,7 per cento del peso iniziale (8,430 kg – disidratazione media); non era ancora richiesta una reidratazione parenterale, anche in considerazione del fatto dell'assenza di vomito.

Nel pomeriggio si verificava un deterioramento delle condizioni generali: in serata veniva avviata una terapia reidratante parenterale e venivano richiesti esami di controllo.

In serata iniziava altresì un più stretto controllo clinico tramite un apparecchio dotato di saturimetro, ma, in considerazione della persistente adeguatezza dei valori di ossimetria, alle 5,15 del 5 marzo lo stesso veniva rimosso.

Alle 5,30, a seguito di un controllo infermieristico i cui esiti erano nella norma, emergeva che la bambina riposava tranquillamente.

Alle 6,05, ad un ulteriore controllo del pediatra, si constatava una asistolia non preceduta da alcuna sintomatologia di rilievo, e venivano immediatamente attivate le manovre rianimatorie con l'intervento dell'anestesista rianimatore di turno: alle 6,55 si constatava il decesso per arresto cardiocircolatorio.

Sono stati attivati subito i procedimenti di verifica interni da parte del *risk manager* (« Root Cause Analysis ») e del responsabile della qualità (audit clinico) ed è stato richiesto un riscontro autoptico.

Si precisa al riguardo che l'azienda ospedaliera interessata riferisce che « non è in possesso del referto autoptico essendo stata l'autopsia eseguita per disposizione dell'autorità giudiziaria ».

In merito alla assistenza sanitaria per gli extracomunitari, preciso che il diritto all'assistenza sanitaria viene regolato dagli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Per gli stranieri non in regola con la normativa riguardante l'ingresso ed il soggiorno nel nostro Paese, sono erogate le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti e/o essenziali, anche continuative, per malattie e infortunio, nonché gli interventi di medicina preventiva e le conseguenti prestazioni di cura (tutela gravidanza e maternità, vaccinazioni, interventi di profilassi, cura e diagnosi delle malattie infettive).

Per quanto riguarda, nello specifico, i minori extracomunitari, il citato decreto legislativo n. 286 del 1998 ed il relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394) prevedono l'iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale (SSN) per i minori extracomunitari, nei seguenti casi:

in quanto familiare a carico di un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia per uno dei motivi individuati;

in quanto nati in Italia da cittadini stranieri iscritti al SSN;

in quanto soggetto alle disposizioni di carattere umanitario e alle disposizioni riguardanti il diritto all'unità familiare e tutela dei minori;

in quanto minore nato in Italia, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di cura unitamente al genitore: fattispecie nella quale il minore ottiene l'iscrizione nell'elenco dei pediatri di libera scelta per una durata di sei mesi.

Per i minori irregolari, il Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, garantisce espressamente la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione dei diritti del

fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e tesa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e in base a quanto esplicitato nella circolare del Ministero della sanità n. 5 del 24 marzo 2000, la tutela della salute dei minori extracomunitari irregolari rientra tra le prestazioni a carico del Fondo sanitario nazionale.

Ai minori stranieri irregolarmente presenti, dopo i primi sei mesi di vita, pur privi dell'iscrizione al SSN e quindi del pediatra, è garantita, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, l'assistenza sanitaria tramite le strutture ospedaliere di pronto soccorso o secondo le modalità stabilite da appositi accordi regionali, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi specifica esperienza.

ALLEGATO 2

5-02878 Pedoto: Iniziative assunte per contrastare la diffusione del tabagismo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Fin dal 2004, anno di istituzione, presso il Ministero della salute, del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM), annualmente tra le aree prioritarie di intervento, vengono individuati specifici progetti per le politiche antifumo.

Per quanto attiene alle iniziative per contrastare la diffusione del tabagismo, si segnala che il Ministero della salute ha promosso, nell'ambito del progetto CCM « Sistema di indagini sui rischi comportamentali in età 6-17 anni », l'adesione dell'Italia all'« Health Behaviour in School aged Children » (HBSC), una sorveglianza sugli stili di vita degli adolescenti tra gli 11 e i 15 anni che, attraverso uno studio multicentrico, svolto in collaborazione con l'Ufficio regionale europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), raccoglie anche dati sul fumo.

L'Italia, inoltre, ha aderito alla « Global Youth Tobacco Survey » (GYTS), un'indagine internazionale, coordinata dall'OMS e dal « Center for Disease Control » (CDC) di Atlanta in più di 100 Paesi, che controlla le abitudini dei giovani di età compresa tra i 13 e i 15 anni nei confronti del fumo. La rilevazione è stata eseguita all'inizio del 2010 e i dati preliminari saranno disponibili dopo l'estate, all'avvio del prossimo anno scolastico. Tali indagini consentiranno di conoscere con esattezza l'età di iniziazione al fumo e gli atteggiamenti relativi ad esso dei giovani, permettendo di seguire nel tempo l'andamento del fenomeno.

Il Ministero della salute, per informare la popolazione sui danni del fumo, ha attivato la Campagna multimediale « Il

fumo uccide, difenditi! » che, rivolta in particolare ai fumatori abituali, prende in considerazione sia gli aspetti collegati alla prevenzione dell'iniziazione al fumo dei giovani, sia quelli relativi alla disassuefazione all'abitudine al fumo degli adulti ed alla sensibilizzazione dei fumatori sui danni provocati agli altri.

Per quanto riguarda lo specifico aspetto dell'attività di informazione e comunicazione si precisa che, l'attuale normativa non prevede specifici fondi da destinare alla realizzazione di campagne di comunicazione per la dissuasione dal fumo, al contrario di quanto avviene per altre tematiche (AIDS, Alcol, Trapianti, Sterilità e infertilità), per le quali il legislatore riserva un finanziamento annuale.

Tuttavia, questo Ministero ha inteso destinare per la campagna di comunicazione contro il fumo, realizzata nel corso dell'anno 2009, intitolata « Il fumo uccide: difenditi! », una somma pari a euro 1.350.000,00, ricorrendo a fondi destinati all'informazione istituzionale.

Per quanto riguarda gli strumenti e i mezzi di comunicazione utilizzati, in particolare sono stati realizzati degli *spot* televisivi e radiofonici che hanno visto la partecipazione del popolare attore cinematografico e teatrale Renato Pozzetto.

Nei messaggi contenuti negli *spot* si è voluta richiamare in modo chiaro l'attenzione sulle principali patologie correlate al fumo (tumore, infarto, arteriosclerosi eccetera).

Una delle motivazioni principali dell'iniziazione al fumo e del mantenimento di questa abitudine è, infatti, la mancata percezione del pericolo reale per la propria salute.

La campagna di comunicazione è stata ideata in successive fasi di realizzazione, collegate tra loro, che hanno coperto l'intero anno, da svilupparsi a seconda dei destinatari da raggiungere.

Nel periodo febbraio-marzo 2009, gli *spot* televisivi sono stati trasmessi dalle emittenti dei principali circuiti televisivi e cinematografici, per un totale di circa 2.900 passaggi. L'efficacia di questa fase della campagna è stata valutata per mezzo di una ricerca realizzata dall'Istituto « Euromedia Research », che ha evidenziato la riuscita dell'iniziativa e il gradimento dell'attore prescelto come protagonista, soprattutto tra i giovanissimi.

Gli *spot* radiofonici sono stati trasmessi nel periodo estivo nei principali circuiti radiofonici nazionali, per un totale di 5.045 passaggi.

La campagna in questione è stata ampiamente apprezzata dal pubblico ed ha conseguito il primo premio del Concorso nazionale « Areté », rassegna annuale che attribuisce riconoscimenti ad aziende, enti ed istituzioni che si sono distinte per attività di « comunicazione responsabile », nel rispetto dei valori della correttezza, della trasparenza e sostenibilità.

Anche per il 2010 il Ministero della salute intende attivare una campagna di comunicazione sui temi, inserita nel Programma annuale delle attività di comunicazione, rivolta a prevenire l'iniziazione ed il vizio del fumo nei giovani e giovanissimi; il « target » della campagna sarà costituito dai giovanissimi e, in quest'ambito particolare, dalle ragazze.

Negli ultimi anni, infatti, l'età di avvicinamento al fumo si è andata pericolosamente abbassando e la popolazione giovanile femminile risulta in costante crescita.

La campagna sarà realizzata con il ricorso alle televisioni a diffusione nazionale.

Al fine di assicurare continuità alla campagna di comunicazione « Il Fumo uccide difenditi! », lo *spot* prodotto si avvale dello stesso *testimonial*: attualmente esso è all'attenzione del Dipartimento per

l'informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Allo stesso dipartimento è stata avanzata richiesta per la sua diffusione gratuita presso le reti dell'emittente televisiva pubblica Rai.

Per contrastare il fumo tra i giovani, inoltre, il Ministero della salute, attraverso il CCM, promuove, in collaborazione con le regioni, interventi di prevenzione diffusi nelle scuole, di diverso ordine e grado, del territorio delle ASL.

Per quanto riguarda le iniziative che vedono la scuola attiva protagonista nella prevenzione dalle dipendenze, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) ha sviluppato il progetto per il rafforzamento dei fattori di protezione della famiglia (Strengthening Families Program – SFP), il quale prevede iniziative dedicate all'intero nucleo familiare di alunni tra gli 8 e gli 11 anni, allo scopo di proteggere questi ultimi dai rischi derivanti dall'adozione di comportamenti e stili di vita dannosi per la salute (circa 2.000 le famiglie coinvolte).

Nell'ambito del progetto « Centri di aggregazione giovanile », il MIUR ha attivato una serie di centri distribuiti su tutto il territorio nazionale: tale progetto si propone di innovare le modalità di affrontare le situazioni di difficoltà dei giovani, che frequentino o meno la scuola.

Inoltre, il MIUR collabora, insieme alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al portale informativo dedicato alle scuole: una piattaforma Web interattiva rivolta a studenti e genitori, insegnanti e personale scolastico, allo scopo di fornire tutti gli strumenti di conoscenza delle sostanze (alcool, droghe e tabacco) in grado di creare dipendenza.

Da ultimo, il MIUR è attivo nell'ambito del progetto CCM – Programmazione partecipata interistituzionale di percorsi di promozione della salute, concernente seminari di formazione per la prevenzione delle dipendenze dedicati ai pianificatori dell'area giovani di tutte le regioni ed ai referenti dell'educazione alla salute degli Uffici scolastici regionali.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante: «Disposizioni per l'adozione del Programma nazionale di sviluppo rurale». C. 3472	69
<i>ERRATA CORRIGE</i>	69

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 giugno 2010.

Audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante: «Disposizioni per l'adozione del Programma nazionale di sviluppo rurale». C. 3472.

L'audizione informale si è svolta dalle 14.05 alle 15.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 16 giugno 2010, a pagina 165, nella seconda colonna, quattordicesima riga, le parole « *comma 2* » si intendono sostituite dalle seguenti « *comma 4* ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze sui nuovi assetti dei flussi finanziari tra Stato ed enti locali derivanti dalla legge n. 42 del 2009 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	70
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70

AUDIZIONI

Giovedì 17 giugno 2010. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA.

La seduta comincia alle 14.35.

Audizione di rappresentanti del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze sui nuovi assetti dei flussi finanziari tra Stato ed enti locali derivanti dalla legge n. 42 del 2009.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Paolo PUGLISI, *Direttore centrale della direzione legislazione tributaria del Dipartimento delle Finanze*, e Carlo VACCARI, *Direttore della direzione federalismo del Dipartimento delle Finanze*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Rolando NANNICINI (PD), Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) e Marco CAUSI (PD) e il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD).

Paolo PUGLISI, *Direttore centrale della direzione legislazione tributaria del Dipartimento delle Finanze*, e Carlo VACCARI, *Direttore della direzione federalismo del Dipartimento delle Finanze*, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti del Dipartimento delle Finanze per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 17 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente di SOGEI S.p.A., avv. Sandro Trevisanato, e dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., avv. Marco Bonamico (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione</i>)	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71

AUDIZIONI

Giovedì 17 giugno 2010. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 8.50.

Audizione del Presidente di SOGEI S.p.A., avv. Sandro Trevisanato, e dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., avv. Marco Bonamico.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione. Dà quindi la parola all'avv. Marco Bonamico, Amministratore delegato di SOGEI S.p.A.

L'avv. Marco BONAMICO svolge una relazione, al termine della quale intervengono per porre domande, formulare os-

servazioni e richiedere chiarimenti il senatore Rosario Giorgio COSTA (PdL), i deputati Settimo NIZZI (PdL) e Giampaolo FOGLIARDI (PD), il senatore Lucio D'UBALDO (PD) e Maurizio LEO, *presidente*.

L'avv. Marco BONAMICO risponde alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato l'avv. Sandro Trevisanato e l'avv. Marco Bonamico, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 17 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

Audizione di rappresentanti del Forum nazionale per il diritto alla salute delle persone private della libertà personale (<i>Svolgimento dell'audizione e conclusione</i>)	72
Audizione del direttore dell'Istituto penitenziario di Spinazzola, dottoressa Mariella Affatato (<i>Svolgimento dell'audizione e conclusione</i>)	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73

Giovedì 17 giugno 2010. — Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO. — Intervengono l'onorevole Leda Colombini, Presidente Forum nazionale per il diritto alla salute delle persone private della libertà personale, il dottor Lillo Di Mauro, Vicepresidente Forum, il dottor Fabio Gui, Segretario Generale del Forum, il dottor Angiolo Marroni, Garante detenuti Regione Lazio, il dottor Giacomo Tizzanini, Vicesindaco Montelupo Fiorentino con delega per l'ospedale psichiatrico giudiziario, la dottoressa Mariella Affatato, Direttore dell'Istituto penitenziario di Spinazzola, e l'Ispettore Superiore Nicola Di Nicoli, comandante di reparto dell'Istituto penitenziario di Spinazzola.

La seduta comincia alle 8.35.

Audizione di rappresentanti del Forum nazionale per il diritto alla salute delle persone private della libertà personale.

(*Svolgimento dell'audizione e conclusione*).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità

dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(*Così rimane stabilito*).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e svolge alcune considerazioni preliminari.

L'onorevole Leda COLOMBINI, *Presidente Forum nazionale per il diritto alla salute delle persone private della libertà personale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione. Intervengono altresì il dottor Angiolo MARRONI, *Garante detenuti Regione Lazio*, il dottor Lillo DI MAURO, *Vicepresidente Forum*, il dottor Giacomo TIZZANINI, *Vicesindaco Montelupo Fiorentino con delega per l'ospedale psichiatrico giudiziario* e il dottor Fabio GUI, *Segretario Generale del Forum*.

Svolgono considerazioni i deputati Matteo BRIGANDÌ (LNP) e Leoluca ORLANDO, *presidente*.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Audizione del direttore dell'Istituto penitenziario di Spinazzola, dottoressa Mariella Affatato.

(Svolgimento dell'audizione e conclusione).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e svolge alcune considerazioni preliminari.

La dottoressa Mariella AFFATATO, *Direttore dell'Istituto penitenziario di Spinazzola*, svolge un'ampia relazione sul tema oggetto dell'indagine.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, i deputati Doris LO MORO (PD), Giovanni Mario Salvino BURTONI (PD), Laura MOLTENI (LNP), e Leoluca ORLANDO, *presidente*. Ad essi replica la dottoressa Mariella AFFATATO,

Direttore dell'Istituto penitenziario di Spinazzola.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, ringrazia gli auditi e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle 10.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 17 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.15 alle 10.20.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3^a e 14^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sul Consiglio europeo del 17 giugno 2010 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), del Forum Nazionale dei Giovani, del Movimento delle associazioni di volontariato italiano, protezione civile, servizi sociali (Mo.d.a.v.i.), di Alleanza sportiva italiana (ASI), dei Pionieri della Croce Rossa Italiana, dell'Associazione guide e <i>scouts</i> cattolici italiani (AGESCI), dell'Associazione ricreativa e culturale italiana (ARCI), nonché del prof. Andrea Pertici, professore associato di istituzioni di diritto pubblico, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 1151 Catanoso e C. 2505 Governo, recanti « Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili »	5
---	---

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. C. 1151 Catanoso e C. 2505 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	5
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati. Emendamenti C. 3118-A Governo	8
---	---

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 64/2010: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. C. 3552 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	8
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
---	----

AVVERTENZA	10
------------------	----

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	11
------------------------------------	----

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	11
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	30
Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	14
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>) ...	28
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato adottato dalla Commissione</i>)	31
AVVERTENZA	29

V Bilancio, tesoro e programmazione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Jean-Paul Fitoussi sui criteri di misurazione della crescita economica	34
--	----

AUDIZIONI:

Audizione del direttore generale dell'Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato, Roberto Ferranti, nell'ambito dell'esame della proposta di modifica del regolamento CE n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2010)53) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	34
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03066 Vannucci: Attuazione degli interventi previsti dal Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione con la Libia e delle misure in favore dei cittadini italiani espulsi da tale Paese nel 1970	34
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	44
5-03065 Marinello e Gioacchino Alfano: Oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89	35
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	45
5-03064 Cambursano e Zazzera: Iniziative in favore delle regioni del sud Italia	35
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	48

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Nuovo testo C. 44 e abb.-B, approvate, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	36
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Ulteriore nuovo testo C. 2424 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. C. 3241 (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43
ERRATA CORRIGE	43

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della Federazione unitaria del Sindacato nazionale agenti di assicurazione (SNA) e dell'Unione nazionale agenti professionisti di assicurazione (UNAPASS), nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, e C. 1964 Barbato, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo	49
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI:

Audizione del ministro per i beni e le attività culturali, Sandro Bondi, sulla disciplina relativa alle fondazioni lirico-sinfoniche (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 50

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 50

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale ». Atto n. 220 (*Rinvio del seguito dell'esame*) 51

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 51

X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 52

COMITATO RISTRETTO:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali e C. 2680 Jannone – Rel. Raisi 52

XI Lavoro pubblico e privato

RISOLUZIONI:

7-00236 Damiano: Sulla tutela dei posti di lavoro del personale operante nel settore dei servizi di pulizia e sorveglianza nelle scuole (*Discussione e rinvio*) 53

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 e abb.-B, approvata in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla IX Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 59

Sui lavori della Commissione 61

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-02755 Miotto e Livia Turco: Decesso di una bambina nigeriana presso l'ospedale di Cernusco sul Naviglio.

5-02804 Fiano: Decesso di una bambina nigeriana presso l'ospedale di Cernusco sul Naviglio .. 62

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 64

5-02878 Pedoto: Iniziative assunte per contrastare la diffusione del tabagismo 62

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 67

Sui lavori della Commissione 63

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante: « Disposizioni per l'adozione del Programma nazionale di sviluppo rurale ». C. 3472 69

ERRATA CORRIGE 69

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze sui nuovi assetti dei flussi finanziari tra Stato ed enti locali derivanti dalla legge n. 42 del 2009 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	70
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente di SOGEI S.p.A., avv. Sandro Trevisanato, e dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., avv. Marco Bonamico (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione</i>)	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

Audizione di rappresentanti del Forum nazionale per il diritto alla salute delle persone private della libertà personale (<i>Svolgimento dell'audizione e conclusione</i>)	72
Audizione del direttore dell'Istituto penitenziario di Spinazzola, dottoressa Mariella Affatato (<i>Svolgimento dell'audizione e conclusione</i>)	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 4,80



16SMC0003400